Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII | **Roma — Sabato, 13 febbraio 1926** | **Numero 36**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Fogola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*) — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Baini* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*) — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: (*) — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovì* — Massa: *E. Medici* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Viannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L. Cappelli* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T. a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Ministero delle finanze: Bollettino delle azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 406.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 164.

45ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1926, sul decreto che autorizza una 45ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA,

Per l'esecuzione di indilazionabili opere di restauro al Pantheon in Roma, del presunto importo di L. 100,000, occorre inscrivere tale spesa nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario corrente.

Inoltre, per l'impianto di una stazione radiotelegrafica in Cina, con sede in Tien-Tsin, è da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per lo stesso esercizio, la somma di L. 500,000

Il Consiglio dei Ministri, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di provvedere a tali occorrenze mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dallo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11,921,109, rimane disponibile la somma di L. 3,078,891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 45ª prelevazione nella somma di L. 600,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio fianziario medesimo:

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 165 V (nuovo) - Spese per opere di restauro al Pantheon in Roma . . . . L. 100,000

Ministero della marina:

Cap. n. 90-V (nuovo) - Spese relative all'impianto di una stazione radiotelegrafica a Tien-Tsin (Cina) . . . . L. 500 000

L. 600,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 93. — FAINI.

Numero di pubblicazione 407.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 165.

46ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1926, sul decreto che autorizza una 46ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per l'acquisto di una vettura automobile, in servizio della Regia legazione d'Italia a Pechino, occorre una spesa di L. 102,000, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario corrente.

Il Consiglio dei Ministri, tenuto conto dell'urgenza, ha deliberato di attingere la somma al fondo di riserva per le spese impreviste, come dallo schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 12,521,109, rimane disponibile la somma di L. 2,478,891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 46ª prelevazione nella somma di L. 102,000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo n. 29: « Spese eventuali all'estero ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 94. — FAINI.

Numero di pubblicazione 408.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 161.

Trattamento di previdenza del personale del Sindacato obbligatorio siciliano infortuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio consortile 1924-1925 il Consorzio obbligatorio per la industria solfifera siciliana verserà, oltre il contributo previsto dall'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, un contributo nella misura di L. 0.25 per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato, destinato a concorrere al trattamento di previdenza del personale dipendente dal Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo.

Il predetto contributo aggiuntivo sarà provvisoriamente aumentato di L. 0.25 per tonnellata finchè, con tale ulteriore aumento, sia stata versata la somma corrispondente all'ammontare del contributo di L. 0.25 per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato negli esercizi consortili dal 1918-19 al 1923-24 inclusi.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno approvate le norme concernenti il trattamento di previdenza del predetto personale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 88. — FAINI.

Numero di pubblicazione 409.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1926, n. 167.

Tassa fissa per i telegrammi per l'interno del Regno accettati dagli uffici di Borsa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 196 del 10 febbraio 1925, portante modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche;

Riconosciuta la necessità di sottoporre ad una speciale sopratassa i telegrammi accettati dagli uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno e collegati fra di essi e con uffici esteri per fili telegrafici diretti;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I telegrammi accettati dagli uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno, e scambiati fra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa, sono sottoposti, oltre alle tasse ordinarie, ad una sopratassa fissa di L. 3 per telegramma.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° marzo 1926, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 96. — FAINI.

Numero di pubblicazione 410.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 gennaio 1926, n. 166.

42ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1926, sul decreto che autorizza una 42ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per le spese inerenti alla fabbricazione e alla rinnovazione di punzoni tipo, da servire per l'applicazione di uno speciale marchio sulle armi da fuoco portatili, prescritto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3152, si rende necessaria l'erogazione della somma di L. 5000.

Potendosi provvedere a tale bisogna mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11,786,109, rimane disponibile la somma di L. 3,213,891;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 42ª prelevazione nella somma di L. 5000, da inscrivere alla competenza del capitolo aggiunto n. 269: « Spese per la fabbricazione e la rinnovazione dei punzoni tipo, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 95. — FAINI.

Numero di pubblicazione 411.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 168.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 3 gennaio 1926, n. 37 relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni di chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali il capo della Corporazione dei trasporti. In tal caso sono ridotti a due i ricevitori da nominarsi nel Consiglio stesso a norma dell'art. 4, lettera c) del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Fino a quando non sia nominato il direttore tecnico dell'Istituto partecipa alle adunanze del Consiglio con voto deliberativo chi ne esercita temporaneamente le funzioni.

Art. 2.

La decorrenza degli obblighi dell'Istituto per le gestioni di cui all'art. 2, lettere c), d) del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, non può essere protratta oltre il trentesimo giorno dall'eseguito versamento della tassa di ammissione e delle prime rate di contributi mensili a carico degli iscritti.

L'Istituto può procedere a riassicurazioni per rischi in dipendenza delle gestioni di cui all'art. 2 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 3.

Entro i termini stabiliti dal Ministro per le comunicazioni ogni titolare di ufficio secondario o ricevitore postale telegrafico deve:

a) eseguire i versamenti di cui all'art. 9, lettere a), b) del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, restando svincolata sino a concorrenza dell'ammontare dei versamenti stessi la cauzione già prestata all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) ovvero chiedere all'Amministrazione che provveda ai versamenti con prelievo dalla cauzione esistente in numerario od in titoli, quando sia di sua proprietà, od esibisca l'atto di cessione incondizionata dell'avente diritto alla cauzione stessa, completando con denaro le eventuali deficienze.

Per le eccedenze valgono le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Art. 4.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, quando manchi la cessione incondizionata di cui alla lettera b) del precedente articolo, o la cauzione esistente sia stata costituita per fidejussione o per ipoteca, e ritenga con insindacabile giudizio che il ricevitore sia nella impossibilità di provvedere diversamente, procede ad una ritenuta mensile sulla retribuzione, in misura da eseguire o completare i versamenti nel termine massimo di un anno. Durante tale periodo il titolare dell'ufficio secondario o il ricevitore postale telegrafico è tenuto agli obblighi di socio della Cassa mutua, ma la sua gestione continua ad essere garantita dalla cauzione individuale.

Art. 5.

Il titolare dell'ufficio secondario o il ricevitore postale-telegrafico che non provvede ai versamenti nei modi e termini prescritti, cessa dal rapporto di servizio con l'Amministrazione.

Art. 6.

Fino a quando non abbia inizio la gestione collettiva della Cassa con la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, la gestione di tutti i soci continua ad essere garantita dalle cauzioni individuali.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 97. — FAINI.

Numero di pubblicazione 412.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 171.

Trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, per sussidi ad istituzioni pubbliche di beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, n. 617, e 11 giugno 1925, n. 869;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Ministero dell'interno:

Cap. n. 37 - Fondo per l'erogazione di sussidi a favore delle istituzioni pubbliche, ecc., + L. 520,000.

Ministero delle finanze:

Cap. n. 625 (aggiunto) - Spese relative alla liquidazione, ecc. (in conto residui), — L. 520,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 100. — FAINI.

Numero di pubblicazione 413.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 170.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 maggio 1925, n. 789;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 13 « Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di L. 20,000, e di corrispondente somma è diminuito lo stanziamento del capitolo n. 25 « Deposito centrale per le truppe coloniali, ecc. » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto entrerà invigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 99. — FAINI.

Numero di pubblicazione 414.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 173.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese occorrenti nella colonia della Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 maggio 1925, n. 789;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 42-quater « Assegnazione straordinaria a favore della Somalia, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di L. 10,000,000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze verranno introdotte le necessarie variazioni nel bilancio della Somalia.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 102. — FAINI.

Numero di pubblicazione 415.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 176.

Trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26, per sussidi al personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1925, n. 727, e 11 giugno 1925, n. 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 18 - Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc., + L. 350,000.

Ministero delle finanze:

Cap. n. 625 (aggiunto) - Spese relative alla liquidazione, ecc. (in conto residui), — L. 350,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 105. — FAINI.

Numero di pubblicazione 416.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 172.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 725;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 101. — FAINI.

Tabella delle variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1925-26.

In aumento:

Cap. n. 12 - Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	L.	4,000
Cap. n. 13 - Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	6.000
Cap. n. 28 - Spese di posta, telegrafo, telefono, ecc.	»	600,000
Cap. n. 31 - Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, spese d'ospedale, ecc.	»	550,000
Cap. n. 36 - Scuole sussidiate	»	200,000
Cap. n. 37 - Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, ecc.	»	150,000
Cap. n. 38 - Spese generali per le scuole italiane all'estero.	»	100,000
Cap. n. 40 - Sussidi al personale già appartenente alle scuole all'estero, ecc.	»	12,000
Cap. n. 41 - Spese casuali per le scuole italiane all'estero	»	50,000
Cap. n. 42 - Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno, ecc.	»	50,000
Totale	L.	1,722,000

In diminuzione:

Cap. n. 34 - Competenze al personale delle scuole all'estero (residui)	L.	785,000
Cap. n. 35 - Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc. (residui)	»	180,000
Cap. n. 36 - Scuole sussidiate (residui)	»	273,000
Cap. n. 37 - Acquisto di libri, materiali, ecc. (residui)	»	53,000
Cap. n. 38 - Spese generali per le scuole italiane all'estero (residui)	»	422,300
Cap. n. 41 - Spese casuali per le scuole italiane all'estero (residui)	»	8,700
Totale	L.	1,722,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per gli affari esteri*: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 417.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 174.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumenti:

Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione - Viaggi all'interno ed all'estero di studenti di Regi istituti medi di istruzione di secondo grado	L.	100,000
Cap. n. 178 (aggiunto) - Indennità al personale collocato a riposo, ecc.	»	150,000
Totale	L.	250,000

Diminuzioni:

Cap. n. 63 - Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media, ecc.	L.	100,000
Cap. n. 213 - Indennità dovuta agli insegnanti di educazione fisica, ecc. (in conti residui)	»	150,000
Totale	L.	250,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 103. — FAINI.

Numero di pubblicazione 418.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 163.

Approvazione della Convenzione relativa ai servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione dei dazi di consumo nel comune di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 luglio 1908, n. 427, e il R. decreto 3 novembre 1912, n. 1227, pel ruolo organico del personale della Regia guardia di finanza addetto al servizio del dazio consumo di Roma;

Vista la legge 24 settembre 1923, n. 2030, e il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, sul nuovo ordinamento dei dazi di consumo;

Visto l'art. 2 della legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1° gennaio 1926, l'annessa Convenzione, riguardante i servizi di vigilanza e di riscontro, per la riscossione dei dazi di consumo nel comune di Roma, da affidarsi, per il tempo e alle condizioni nella Convenzione stessa stabiliti, a un contingente fuori organico del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Il contingente di cui all'art. 1 è costituito in circolo, al comando dell'ufficiale superiore che ha grado di tenente colonnello o maggiore, sotto l'alta direzione e ispezione del colonnello, il quale ha le facoltà e prerogative dei comandanti di legione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1926
Atti del Governo, registro 245, foglio 91. — FAINI.

Convenzione col comune di Roma relativa ai servizi di vigilanza e riscontro per la riscossione dei dazi di consumo.

Tra il Ministro per le finanze, nella persona di S. E il Conte di Misurata Giuseppe Volpi, a nome dello Stato,

e il Regio Commissario per il comune di Roma, nella persona del senatore Filippo Cremonesi, a nome del Comune medesimo, secondo la deliberazione commissariale n. 1529 del 24 settembre 1925, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione n. 3618 del 9 ottobre 1925,

si è addivenuti alla presente Convenzione, in virtù della quale resta fra le due parti stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza e di riscontro per i dazi di consumo del comune di Roma, è affidato dal 1° gennaio 1926 al 31 dicembre 1935 al personale della Regia guardia di finanza indicato nella unita tabella, la quale fa parte integrante della presente Convenzione.

La Convenzione potrà cessare anche prima del termine su indicato, qualora sia compiuto il primo quinquennio e l'una delle due parti contraenti ne faccia denuncia almeno un anno prima.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1 è posto fuori organico a disposizione del Comune e dipende direttamente da questo per il servizio che deve prestare.

Nel caso che per nuove esigenze occorra un aumento di personale l'Amministrazione finanziaria potrà concederlo compatibilmente con le necessità del proprio servizio, assumendosi il Comune tutta la spesa relativa.

Ove invece si verifichi la necessità di restituire parte del detto personale, la restituzione avverrà a mano a mano che lo consentano le vacanze dei ruoli organici del Corpo.

Art. 3.

Il personale a disposizione del Comune per il servizio daziario conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare, nonchè il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni di legge e di regolamento presenti e future.

La spesa relativa fa pieno carico al Comune.

Art. 4.

Agli ufficiali in servizio per il dazio consumo compete una indennità annua di giro e di ufficio non inferiore a L. 3000 per gli ufficiali superiori; a L. 2000 per i comandanti di compagnia; a L. 1500 per i comandanti di tenenza.

Per il disagio inerente allo speciale servizio daziario compete una indennità giornaliera fissa di L. 1 per le guardie e L. 1,50 per gli appuntati, L. 2 per i sottufficiali, L. 3 per gli ufficiali.

Le indennità spettanti al personale per operazioni daziarie eseguite nell'interesse dei privati non potranno essere corrisposte in misura inferiore a quella stabilita dalla tabella governativa approvata con decreto Ministeriale 21 febbraio 1921, n. 614.

Art. 5.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni ed indennità di qualsiasi genere, niuno escluso od eccettuato, spettanti al personale della Regia guardia di finanza a disposizione del Comune, sono pagati direttamente ed al lordo dal Comune ai comandanti di reparto interessati che ope-

rano, e versano le prescritte ritenute nei modi e sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Lo stesso dicasi per le indennità di tramutamento ai militari di qualsiasi grado destinati alla vigilanza daziaria, e quelle per il loro ritorno quando cessa tale servizio o sono altrove destinati.

Art. 6.

Solo l'assegno di primo corredo, il premio di arruolamento e i premi di rafferma sono anticipati dallo Stato. Il Comune poi rimborsa tali spese mediante versamenti in tesoreria; per l'assegno di primo corredo e per i premi di arruolamento, nella misura di un terzo per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un trimestre del servizio prestato dai militari cui competono; e per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi posticipati quanti sono i mesi del servizio prestato, calcolando come mese intero il periodo superiore a 15 giorni e trascurando il periodo di tempo inferiore.

Art. 7.

Le caserme, i corpi di guardia, i locali d'ufficio, di alloggio, di deposito, gli effetti di casermaggio, gli attrezzi, e quant'altro occorre per il servizio, escluse le armi e le munizioni, devono essere forniti dal Comune il quale deve inoltre provvedere alla manutenzione degli stabili ed alla manutenzione e sostituzione degli oggetti anzidetti, nonchè alle spese di illuminazione, riscaldamento, disinfezione e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo.

Il Comune provvederà entro il 1926 a fornire di alloggio in natura gli ufficiali e provvederà entro il primo trimestre dell'anno stesso a sostituire con materiale proprio tutto il materiale di casermaggio dell'Amministrazione finanziaria.

Tutti i locali che il Comune è tenuto a fornire per l'alloggio e i servizi dei militari della Regia guardia di finanza dovranno corrispondere alle esigenze di igiene e decoro del personale anzidetto e non potranno essere adibiti all'uso per il quale occorrono senza l'esame e l'assenso preventivo dell'Amministrazione finanziaria.

Qualora per circostanze eccezionali e temporanee si verificasse la impossibilità di fornire qualcuno degli alloggi per ufficiali, il Comune corrisponderà all'ufficiale interessato un'indennità di alloggio nella misura doppia di quella stabilita dalle disposizioni relative del Corpo.

Art. 8.

Per i militari che hanno prestato servizio di vigilanza e riscontro daziario nell'interesse del Comune, le pensioni e tutti gli altri assegni correlativi, che sono o che saranno stabiliti per legge, vengono ripartiti a carico del Comune e dello Stato, in ragione della somma totale degli assegni pensionabili relativamente pagati.

Art. 9.

La pensione e gli altri assegni correlativi vengono pagati ai militari del Corpo per intero dallo Stato, il quale riceve poi dal Comune il rimborso della rata che la Corte dei conti avrà liquidato a carico del Comune.

Art. 10.

I militari del Corpo in servizio di riscontro ai varchi doganali e presso le fabbriche interne di generi soggetti a imposta di produzione, nonchè il nucleo di polizia tributaria investigativa e il nucleo per la vigilanza contro le frodi nei vini, esplicheranno la loro azione anche a tutela del dazio di consumo, sempre che ciò non richieda un aumento del personale, normalmente necessario per il servizio fiscale dello Stato.

Come contributo di spesa per tali prestazioni, il Comune verserà alla tesoreria provinciale la somma annua di L. 40,000 in ratei trimestrali posticipati.

Art. 11.

Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo funzionerà anche per i militari in servizio del dazio consumo, assumendosi il Comune l'obbligo di provvedere ai locali dell'infermeria.

Al pagamento del compenso per i medici civili convenzionati che prestassero servizio solo per i militari del dazio consumo provvederà il Comune.

Art. 12.

Le quote per contravvenzioni daziarie accertate a merito del personale della Regia guardia di finanza dovranno ripartirsi a norma dell'art. 60 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, ed essere versate ed erogate in premio secondo il disposto del R. decreto 11 marzo 1923, n. 758.

Art. 13.

Le spese della presente Convenzione sono a carico del Comune.

La presente Convenzione, scritta in tre esemplari, viene letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti.

Roma, addì 30 dicembre 1925.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Regio Commissario per il comune di Roma:
CREMONESI.

TABELLA ALLEGATA (Art. 1)

Organico degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza assegnati per il servizio del dazio consumo al comune di Roma.

Grado		N.
Colonnelli	N.	1
Tenenti colonnelli o maggiori	»	1
Capitani	»	5
Tenenti o sottotenenti	»	8
	N.	15
Marescialli maggiori	N.	6
Marescialli capi o marescialli	»	25
Brigadieri	»	46
Sottobrigadieri	»	69
Appuntati	»	130
Guardie	»	675
	N.	951

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Regio commissario per il comune di Roma:
CREMONESI.

Numero di pubblicazione 419.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 162.

Approvazione della Convenzione relativa ai servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione dei dazi di consumo nel comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 luglio 1908, n 427, e il R. decreto 6 dicembre 1914, n. 1477, pel ruolo organico del personale della Regia guardia di finanza addetto al servizio del dazio consumo di Napoli;

Vista la legge 24 settembre 1923, n. 2030, e il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, sul nuovo ordinamento dei dazi di consumo;

Visto l'art. 2 della legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1° gennaio 1926, l'annessa Convenzione, riguardante i servizi di vigilanza e di riscontro, per la riscossione dei dazi di consumo nel comune di Napoli, da affidarsi, per il tempo e alle condizioni nella Convenzione stessa stabiliti, a un contingente fuori organico del Corpo della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 90. — FAINI.

Convenzione col comune di Napoli relativa ai servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione dei dazi di consumo.

Tra il Ministro per le finanze, nella persona di S. E. il Conte di Misurata Giuseppe Volpi, a nome dello Stato,

e il Regio commissario per il comune di Napoli, nella persona del comm. dott. Efisio Baccaredda, a nome del Comune, secondo la deliberazione commissariale 31 ottobre 1925 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 19 novembre 1925 e registrata al n. 39730, divisione 2/1, dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli in data 23 novembre 1925,

si è addivenuti alla presente Convenzione, in virtù della quale resta fra le due parti stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza e di riscontro per i dazi di consumo del comune di Napoli è affidato dal 1° gennaio 1926 al 31 dicembre 1935 al personale della Regia guardia di finanza indicato nell'unita tabella la quale fa parte integrante della presente Convenzione.

Trascorso il primo anno la Convenzione potrà essere risoluta anche prima del termine suindicato qualora una delle parti contraenti ne dia disdetta con preavviso almeno di un anno.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1 è posto fuori organico, a disposizione del Comune e dipende direttamente da questo per il servizio che deve prestare.

Nel caso che per sopravvenute esigenze occorra un aumento anche temporaneo di personale, l'Amministrazione finanziaria potrà concederlo, compatibilmente con le necessità del proprio servizio, assumendosi il Comune tutta la spesa relativa.

Ove invece si verifichi la necessità di restituire parte di detto personale, la restituzione avverrà a mano a mano che lo consentiranno le vacanze nei ruoli organici del Corpo.

Art. 3.

Il personale a disposizione del Comune pel servizio daziario conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare, nonchè il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni di legge e di regolamento presenti e future.

La spesa relativa farà pieno carico al Comune.

Per quanto attiene al servizio daziario, il Comune potrà impartire, però, pel tramite del Comando locale, tutte le disposizioni che riterrà opportuno per la migliore organizzazione del servizio stesso, segnalando inoltre gl'inconvenienti, che potranno essere rilevati, nella gestione daziaria, anche agli effetti di eventuali sanzioni, e richiedendo, ove occorra, la sostituzione del personale che non risponda alle esigenze.

Art. 4.

Agli ufficiali in servizio per il dazio consumo compete una indennità annua di giro e d'ufficio in misura non inferiore a L. 3000 per l'ufficiale superiore, L. 2000 per i comandanti di compagnia e di tenenza volante, L. 1500 per gli altri comandanti di tenenza.

Pel disagio inerente allo speciale servizio daziario compete un'indennità giornaliera fissa di lire una per le guardie, L. 1,50 per gli appuntati, L. 2 per i sottufficiali, L. 3 per gli ufficiali.

Le indennità spettanti al personale per operazioni daziarie eseguite nell'interesse dei privati non potranno essere corrisposte in misura inferiore a quella stabilita dalla tabella governativa, approvata con decreto Ministeriale del 21 febbraio 1921, n. 614.

Art. 5.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni ed indennità, di qualunque genere, niuno escluso od eccettuato, spettanti al personale della Regia guardia di finanza a disposizione del Comune, sono pagati direttamente ed al lordo dalla cassa della Azienda daziaria ai Comandi di reparto interessati, che operano e versano le prescritte ritenute nei modi e sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Lo stesso dicasi per le indennità di tramutamento ai militari di qualsiasi grado destinati alla vigilanza daziaria e

per quelle per il loro ritorno quando cessi tale servizio o siano altrove destinati.

Art. 6.

Solo l'assegno di primo corredo, l'eventuale premio di arruolamento ed i premi di rafferma sono anticipati dallo Stato.

Il Comune rimborserà tali spese mediante versamenti in tesoreria; per l'assegno di primo corredo e per i premi di arruolamento, nella misura di un terzo per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un trimestre del servizio prestato dai militari, cui competono; e per i premi di rafferma, nella misura di tanti dodicesimi posticipati quanti sono i mesi del servizio prestato. Per le frazioni di mese si calcola come mese intero il periodo superiore ai quindici giorni, trascurando il periodo di tempo inferiore.

Art. 7.

Le caserme, i corpi di guardia, i locali di ufficio, di alloggio, di deposito e quant'altro occorre per il servizio, escluse le armi e le munizioni, devono essere forniti dal Comune il quale provvederà inoltre alla manutenzione degli stabili, nonchè alle spese di illuminazione, riscaldamento, disinfezione e simili secondo quanto è stabilito pel Corpo.

Il Comune deve provvedere inoltre gli alloggi in natura per gli ufficiali; e nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà loro corrispondere una indennità di alloggio nella misura doppia di quella stabilita dalle attuali disposizioni per il Corpo.

L'Amministrazione dello Stato darà in uso al Comune il materiale di casermaggio assumendone direttamente la manutenzione e la sostituzione secondo i regolamenti del Corpo ed il Comune quale corrispettivo pagherà centesimi 85 ogni giorno per ciascuna fornitura in distribuzione ai reparti del dazio consumo, salva la facoltà al Comune di provvedere direttamente a tale servizio.

Tutti i locali che il Comune è tenuto a fornire per alloggio e per i servizi dei militari della Regia guardia di finanza dovranno corrispondere alle esigenze di igiene e decoro del personale anzidetto e non potranno essere adibiti all'uso, pel quale occorrono, senza l'esame e l'assenso preventivo dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 8.

Per i militari che hanno prestato servizio di vigilanza daziaria nell'interesse del Comune, le pensioni e tutti gli altri assegni correlativi, che sono o saranno stabiliti per legge, verranno ripartiti a carico del Comune e dello Stato, in ragione della somma totale degli assegni pensionabili rispettivamente pagati.

Dette pensioni ed assegni saranno però pagati ai militari del Corpo per intero dallo Stato, il quale riceverà poi dal Comune il rimborso della rata che la Corte dei conti avrà liquidato a carico del Comune stesso.

Art. 9.

I militari del Corpo in servizio di riscontro ai varchi doganali e presso le fabbriche interne di generi soggetti ad imposta di produzione, nonchè il nucleo di polizia tributaria investigativa, esplicheranno la loro azione anche a tutela del dazio di consumo.

Il personale in servizio generale provvederà altresì alla vigilanza daziaria del porto.

Come contributo di spesa per tali prestazioni la cassa della Azienda daziaria comunale verserà alla tesoreria provinciale dello Stato l'annua somma di L. 100,000 in ratei trimestrali posticipati.

Art. 10.

Il servizio sanitario organizzato pel personale dei reparti ordinari del Corpo, funzionerà anche per i militari in servizio del dazio consumo, assumendosi il Comune l'obbligo di provvedere ai locali dell'infermeria.

Al pagamento del compenso per i medici civili convenzionati, che prestassero servizio solo per i militari del dazio consumo, provvederà l'Azienda daziaria comunale.

Art. 11.

Le quote per contravvenzioni daziarie accertate a merito del personale della Regia guardia di finanza dovranno ripartirsi a norma dell'art. 60 del R. decreto 21 settembre 1923, n. 2030, ed essere versate ed erogate in premi, secondo il disposto del R. decreto 11 marzo 1923, n. 758.

Art. 12.

Le spese della presente Convenzione sono a carico del Comune.

La presente Convenzione, scritta in tre esemplari, viene letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti.

Roma, addì 30 dicembre 1925.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Regio commissario per il comune di Napoli:
BACCAREDDA.

TABELLA ALLEGATA (Art. 1).

Organico degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza assegnato per il servizio del dazio consumo del comune di Napoli.

Grado	Numero
Tenente colonnello	1
Capitani	3
Tenenti o sottotenenti	10
Totale	14
Marescialli maggiori	10
Marescialli capi o marescialli	33
Brigadieri	62
Sottobrigadieri	60
Appuntati	90
Guardie	745
Totale	1000

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Regio commissario per il comune di Napoli:
BACCAREDDA.

Numero di pubblicazione 420.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 175.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1925-26, per acquisto di cose d'arte e di antichità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 115 « Acquisto di cose d'arte e di antichità » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma di L. 300,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 104. — FAINI.

Numero di pubblicazione 421.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 178.

Disposizioni relative al personale della Direzione generale delle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;
Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2480;
Veduto il R. decreto 17 giugno 1923, n. 1502;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei funzionari che potranno essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri pei servizi della Direzione generale delle scuole all'estero, ai sensi dall'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1919, n. 2480, modificato dal R. decreto 17 giugno 1923, n. 1502, sarà portato a dieci.

Essi saranno scelti fra il personale della pubblica istruzione, centrale e regionale, fra il personale centrale delle altre Amministrazioni dello Stato e fra quello dirigente e insegnante delle Regie scuole italiane all'estero, e avranno funzioni corrispondenti al loro grado gerarchico con attribuzioni di carattere tecnico o amministrativo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 123. — FAINI.

Numero di pubblicazione 422.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1926, n. 177.

Norme relative alla scelta del personale direttivo e insegnante delle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;
Veduti i Regi decreti-legge 7 dicembre 1919, nn. 2479 e 2480;
Veduto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1731;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3234;
Veduti i Regi decreti-legge 2 giugno 1924, nn. 1052 e 1053;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere ai posti di maestro e di direttore vacanti nelle Regie scuole elementari e nei Regi giardini d'infanzia all'estero, si applicheranno le norme dell'art. 16 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, relative ai professori e capi di istituto delle scuole medie, estendendole al personale insegnante e dirigente delle pubbliche scuole elementari del Regno amministrate dai Regi provveditorati agli studi.

Potranno essere nominati direttori delle Regie scuole elementari all'estero, anche gli insegnanti delle scuole medesime, i quali siano riusciti vincitori in concorsi a posti di direttore didattico governativo nelle scuole del Regno.

Art. 2.

Ogni anno, salvo contrario avviso del Ministero degli esteri, entro il 16 giugno, gli aspiranti delle scuole elementari invieranno pel tramite dei Regi provveditorati agli studi, che la accompagneranno del loro motivato parere, al

Ministero degli affari esteri, la domanda in carta bollata da L. 3, accompagnata dallo stato di famiglia, da un cenno riassuntivo degli studi fatti, della carriera percorsa, dei titoli e delle pubblicazioni.

I maestri delle scuole all'estero che aspirino alla nomina di direttori e che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo precedente dovranno egualmente far pervenire entro il 16 giugno al Ministero degli esteri, per mezzo dei Regi agenti, la loro domanda con i documenti di cui sopra.

Entro la stessa data saranno trasmesse, per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, che le accompagnerà del suo motivato parere, le domande degli aspiranti degli istituti medi di istruzione, alle quali dovranno essere allegati gli stessi documenti richiesti per le scuole elementari.

I maestri delle scuole elementari dei Comuni autonomi potranno anch'essi chiedere di essere messi a disposizione del Ministero degli esteri per l'insegnamento all'estero, con le norme del presente decreto, previo consenso dei Comuni interessati.

Art. 3.

Entro il mese di luglio una Commissione composta del direttore generale delle scuole italiane all'estero, e rispettivamente dei direttori generali dell'istruzione media ed elementare, o dei loro delegati, di un funzionario del ruolo diplomatico consolare e rispettivamente di due tecnici, uno per le materie letterarie, l'altro per le materie scientifiche, procederà alla designazione degli aspiranti idonei, in numero non superiore al doppio dei posti vacanti.

Chi nell'esame dei titoli sia stato giudicato favorevolmente, sarà chiamato ad un colloquio della durata non superiore ad un'ora davanti alla detta Commissione. Il colloquio mirerà ad accertare l'attitudine e preparazione degli aspiranti all'insegnamento all'estero. In base ai risultati di tali colloqui, la Commissione compilerà l'elenco degli idonei.

Gli elenchi degli idonei saranno presentati al Ministero degli affari esteri, che nel caso di approvazione, se ne varrà per chiedere al Ministero della pubblica istruzione o ai Comuni autonomi la messa a disposizione del personale occorrente, in sostituzione del quale dalle Amministrazioni interessate potrà essere nominato altrettanto personale in soprannumero.

Chi rifiuterà il posto offertogli perderà per un triennio il diritto di aspirare all'insegnamento all'estero.

Art. 4.

Al personale delle scuole del Regno messo a disposizione per le scuole all'estero, secondo le norme di cui agli articoli precedenti, sono applicabili le disposizioni, di cui agli articoli 1, 2, 3 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1731, relative alla durata della permanenza nelle scuole all'estero.

Art. 5.

La messa a disposizione del personale così delle scuole medie come di quelle elementari, può cessare anche prima dei limiti di cui all'art. 4, per domanda o per ragioni di servizio.

La cessazione per domanda potrà aver luogo dopo un biennio di permanenza nelle scuole all'estero e la domanda dovrà essere presentata al Ministero della pubblica istruzione per mezzo di quello degli esteri entro il 31 maggio.

La cessazione potrà in ogni tempo essere senz'altro disposta dal Ministero degli affari esteri, dopo sentito il parere delle autorità locali.

Art. 6.

Ferma restando per gli insegnanti di scuole medie la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, gli insegnanti di scuole elementari, riprendendo servizio nel Regno, conservano il diritto di tornare, quando vi sia disponibilità di posti, alla dipendenza dell'Amministrazione scolastica, dalla quale dipendevano quando furono destinati nelle scuole all'estero.

Gl'insegnanti dei Comuni autonomi conservano il diritto di tornare nel Comune di provenienza, non appena vi siano posti disponibili, con precedenza sui graduati nei concorsi.

Fino a che non vi saranno posti disponibili potranno o per domanda o per ragioni di servizio essere assegnati ad una delle scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi.

Anche ai direttori ed agli insegnanti, di cui al presente articolo, così nelle scuole amministrate dai Regi provveditorati, come di quelle amministrate dai Comuni autonomi, è applicabile la disposizione circa la supervalutazione del servizio prestato nelle scuole all'estero, contenuta nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052, e gli effetti di tale supervalutazione perdureranno anche dopo il loro ritorno nel Regno.

Ai capi d'istituto e agli insegnanti, per i quali sia stato disposto il ritorno nelle scuole del Regno, cessano col primo del mese successivo alla data della comunicazione della sede assegnata nel Regno, di essere corrisposte la rifusione del cambio e la indennità di residenza. La cessazione delle predette corresponsioni ha effetto dal 1° ottobre, anche quando venga ritardata la riassunzione in servizio nelle scuole del Regno, disposta per il nuovo anno scolastico.

Art. 7.

Per le pensioni o indennità di quiescenza, che, in conformità della legge sul Monte pensioni o dei regolamenti comunali verranno liquidate agli insegnanti ed ai direttori di scuole elementari, di cui agli articoli precedenti, le quote a carico del Monte pensioni dei Comuni e dello Stato saranno in ragione del totale degli stipendi effettivi che le Amministrazioni scolastiche, i Comuni e lo Stato avranno ciascuno corrisposte agli insegnanti e ai direttori.

Durante il periodo di tempo per il quale direttori o insegnanti rimarranno a disposizione per le scuole all'estero, sarà dal Ministero degli affari esteri curata sugli stipendi di detto personale la trattenuta in conto pensioni da versarsi al Monte pensioni o ai Comuni.

Art. 8.

Ferme restando per i maestri provvisori forniti di regolare titolo di abilitazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 giugno 1925, n. 1052, agli insegnanti provvisori non abilitati verrà corrisposta una retribuzione giornaliera di L. 20, esclusa ogni indennità caro-viveri, oltre la rifusione del cambio stabilita per la scuola nella quale insegnano, per la durata della supplenza, calcolando con i giorni di effettivo servizio anche gli eventuali giorni intermedi di vacanza.

La stessa retribuzione giornaliera verrà corrisposta agli insegnanti forniti del titolo di abilitazione, quando la durata del servizio prestato in continuità risulti inferiore ad un mese.

L'insegnante provvisorio fornito del titolo di abilitazione sarà retribuito, quando trattisi di prima nomina, dal giorno di effettiva prestazione di opera, o se sarà inviato dal Regno, dal giorno della sua partenza e quando trattisi di conferma, dal 1° settembre, purchè si trovi in sede entro questo mese nel giorno stabilito, di cui all'articolo seguente.

Gli insegnanti provvisori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata solamente per la prima nomina e

a quelle per il ritorno solamente nel caso di mancata conferma.

Art. 9.

Sarà fissato con decreto Ministeriale il giorno in cui, per ciascuna sede, capi d'istituto e insegnanti avranno l'obbligo di trovarsi in residenza per la riapertura delle scuole. Qualsiasi modificazione in materia non potrà esser fatta che con altro decreto Ministeriale.

Ai ritardatari, anche se in regolare congedo, per i giorni di ritardo non solo non verrà pagato il supplemento di servizio attivo, ma lo stipendio e tutte le altre indennità verranno pagate senza la rifusione del cambio.

Qualora le ragioni addotte per giustificare il ritardo, non vengano ritenute valevoli, ai ritardatari, per tutti i giorni di ritardo, verranno trattenute tutte le competenze e, secondo la gravità del caso, potrà anche essere inflitta la censura.

Art. 10.

I direttori delle Regie scuole elementari all'estero, anche quando tali posti siano coperti dai direttori didattici governativi del Regno, hanno l'obbligo dell'insegnamento.

I direttori che abbiano non meno di dieci classi potranno essere in tutto o in parte esonerati dall'insegnamento.

Potranno del pari essere esonerate dall'insegnamento le maestre dei giardini d'infanzia incaricate della direzione, quando i giardini d'infanzia contino non meno di duecentocinquanta bambini frequentanti.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 avranno effetto dal 1° settembre 1926.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 122. — FAINI.

Numero di pubblicazione 423.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 186.

Istituzione della « Fondazione Vittorio Emanuele III » per colonie marine e climatiche in pro degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni — che ha udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato — di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituita in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie dello Stato), l'opera denominata « Fondazione Vittorio Emanuele III ».

Art. 2.

La Fondazione ha per scopo di inviare al mare o ai monti, durante la stagione estiva, orfani e figli di ambo i sessi, di agenti o ex agenti stabili ed in prova delle Ferrovie dello Stato, riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

Tale beneficio è esteso anche agli orfani o figli di agenti o ex agenti passati dalle Ferrovie dello Stato ad altre Amministrazioni statali e per i quali dai decreti relativi al passaggio sia stata prevista la continuazione dell'iscrizione all'Opera di previdenza del personale ferroviario.

L'ammissione degli orfani alle colonie climatiche è gratuita; quella dei figli di agenti in servizio od esonerati è subordinata al pagamento, totale o parziale, secondo sarà stabilito caso per caso dal Comitato amministratore della Fondazione, della retta che anno per anno sarà fissata dal Comitato medesimo.

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal ricavato della sottoscrizione appositamente indetta in seno al personale ferroviario;

b) dalle donazioni di cui all'art. 9 e da quelle che comunque pervengano sotto forma di titoli di rendita, o siano di importo singolo non inferiore a L. 10,000.

Art. 4.

Sono assegnati alla Fondazione i seguenti contributi nelle spese annue di esercizio:

a) un contributo annuo di L. 100,000 per parte dell'Amministrazione ferroviaria;

b) un contributo annuo non inferiore a L. 100,000 per parte dell'Opera di previdenza del personale ferroviario restando stabilito che all'invio alle colonie della Fondazione concorrono senza altra spesa per parte dell'Opera anche gli orfani ricoverati a cura di questa in istituti di educazione e di istruzione, riconosciuti bisognosi delle cure climatiche;

c) i lasciti e le donazioni che pervengano in numerario, escluse quelle di cui al punto *b*) dell'art. 3.

Art. 5.

La somma massima da erogarsi per ogni anno finanziario per il funzionamento delle colonie climatiche sarà costituita:

a) dall'interesse maturato al 30 giugno dell'anno finanziario precedente sul patrimonio di cui all'art. 3;

b) dalle somme di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4, pervenute alla Fondazione durante l'esercizio precedente, e dagli avanzi di gestione pure dell'esercizio precedente;

c) dagli interessi maturati durante l'esercizio sulle somme di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo;

d) dalle rette totali o parziali da pagarsi per le ammissioni non gratuite giusta il 2° comma dell'art. 2.

Art. 6.

La Fondazione sarà amministrata dal Comitato dell'Opera di previdenza a favore del personale ferroviario di cui la legge 19 giugno 1913, n. 641, il quale funzionerà con le norme previste dalla legge medesima.

Il Comitato:

a) stabilirà l'età e le norme di ammissione alle colonie climatiche;

b) delibererà il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;

c) determinerà annualmente il numero dei fanciulli che potranno essere ammessi alle colonie climatiche e fisserà le rette colle relative modalità di pagamento per i casi in cui debba averne luogo il pagamento totale o parziale;

d) provvederà al funzionamento di dette colonie e delibererà insindacabilmente in merito alle domande per invio di fanciulli alle colonie stesse, tenuto conto del grado di necessità della cura climatica e delle condizioni economiche delle famiglie richiedenti;

e) si occuperà di tutti gli altri affari che gli saranno sottoposti attinenti alla Fondazione.

Art. 7.

I valori costituenti il patrimonio di cui l'art. 3 saranno gestiti e custoditi gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti la quale provvederà al relativo impiego in buoni del tesoro o in altri titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Invece le somme di cui all'art. 4 e gli avanzi di esercizio si verseranno in apposito conto corrente presso la Banca d'Italia, dal quale saranno prelevate le somme di volta in volta occorrenti.

In detto conto corrente saranno anche depositati gli interessi maturati al 30 giugno di ogni anno sulle somme di cui al primo comma del presente articolo gestito dalla Cassa depositi e prestiti, o in generale ogni somma che sia introitata e non debba esser subito erogata.

Art. 8.

Le spese d'amministrazione della Fondazione faranno carico alle Ferrovie dello Stato.

Art. 9.

La Fondazione è autorizzata a ricevere le donazioni in capitale che le venissero fatte dalle Amministrazioni delle ferrovie concesse all'industria privata allo intento di ottenere che uno o più figli od orfani di agenti dipendenti dalle Ferrovie stesse vengano accolti annualmente nelle colonie instituite dalla Fondazione medesima.

Ogni donazione del genere dovrà essere incondizionata ed il capitale donato — la cui rendita annuale servirà allo scopo suddetto — dovrà essere di L. 10,000 per ogni fanciullo.

Nessuna ingerenza nella gestione della Fondazione spetterà per tal fatto alle Amministrazioni donatrici.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto vanno in vigore dal 1° luglio 1925. I contributi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Opera di previdenza saranno versati al 30 giugno di ogni anno, cominciando dal 30 giugno 1926 per quelli relativi all'esercizio 1925-1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 118. — FAINI.

Numero di pubblicazione 424.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 190.

Integrazione dei fondi per l'applicazione del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, sulle costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1374;

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 867, ed il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il riparto della somma di L. 156,000,000 complessivamente autorizzata dagli articoli 10 e 13 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, modificata con l'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1374, è stabilito in L. 145,401,000 per le costruzioni di cui alla prima categoria del citato articolo 10; in L. 2,396,000 per le costruzioni della seconda categoria; in L. 1,403,000 per le demolizioni ed in L. 6,800,000 per i lavori di cui alla terza categoria.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26 sono introdotte le variazioni seguenti:

IN CONTO COMPETENZA.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 22 - Compensi di costruzione per i piroscafi a scafo metallico. Spese di visite, ecc.	L. 4,000,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	L. 4,000,000

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 23 - Compensi di costruzione per draghe, rimorchiatori pontali, velieri, ecc. .	L. 1,500,000
Cap. n. 24 - Compensi di riparazione - Spese di visite, ecc.	» 1,200,000
Cap. n. 25 - Compensi per demolizioni di navi mercantili, ecc.	» 1,300,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	L. 4,000,000

IN CONTO RESIDUI.

In aumento:

Cap. n. 22 - Compensi di costruzione per piroscafi a scafo metallico. Spese di visite, ecc.	L. 25,000,000
Totale aumento . . .	L. 25,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 68 (aggiunto) - Liquidazione definitiva dei danni occorsi per sinistri di guerra a piroscafi, ecc.	L. 25,000,000
Totale diminuzione . . .	L. 25,000,000

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà dal Ministro proponente presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 125. — FAINI.

Numero di pubblicazione 425.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 188.

Modificazioni alle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, e l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone per viaggi sulle Ferrovie dello Stato sono regolate dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Le carte di libera circolazione per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato sono concesse:

1° alle LL. AA. i Principi e le Principesse Reali d'Italia;

2° alle LL. EE. i Cardinali residenti in Italia;

3° alle LL. EE. i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, alle loro consorti e vedove;

4° alle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato in carica;

5° alle LL. EE. i Ministri di Stato, alle loro consorti e vedove;

6° al Ministro della Real Casa, al Prefetto di Palazzo, al Primo Aiutante, al Gran Cacciatore e al Grande Scudiere di S. M. il Re;

7° agli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento nazionale fino alla cessazione del mandato, secondo le convenzioni vigenti;

8° ai Presidenti della Camera dei deputati, ai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e ai Sottosegretari di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie) usciti di carica;

9° agli ex deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per tre legislature o per dieci anni completi e non siano cessati dalla carica per dimissioni.

Viene tuttavia conservata *ad personam* la carta di libera circolazione agli ex deputati che ne siano attualmente provvisti;

10° al direttore generale, ai vice direttori generali e direttori aggiunti, ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e all'ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili, sia in carica che usciti di carica. Per gli ex consiglieri di amministrazione la concessione è ammessa in quanto essi siano usciti di carica per ultimato periodo di esercizio o per incompatibilità derivante dal conferimento di altre cariche e sempre che abbiano esercitato il mandato almeno per due anni;

11° *ad personam* all'ex Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato;

12° ai membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, esclusi quindi i supplenti indicati all'art. 6, numero 9, del R. decreto-legge 28 aprile 1924, n. 1395;

13° a due membri dell'Amministrazione della Croce Rossa Italiana, e a due membri dell'Amministrazione del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 3.

Sono inoltre rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze:

1° in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, secondo le norme fissate dal regolamento che disciplina le concessioni previste dal presente Regio decreto-legge:

a) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, e alle costruzioni ferroviarie;

c) al personale della Regia avvocatura erariale;

2° al personale sanitario ausiliare delle Ferrovie dello Stato in attività di servizio, secondo le norme fissate dal regolamento;

3° al personale a riposo di cui al precedente punto 1°, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento;

4° al personale sanitario ausiliare delle Ferrovie dello Stato dispensato dal servizio, nei limiti, alle condizioni e per il periodo di tempo stabiliti dal regolamento;

5° a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse o a vantaggio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o per prestazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti, nonchè, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni alla detta Amministrazione;

6° agli amministratori e impiegati di Società concessionarie di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

7° al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese estere di trasporto, nonchè agli amministratori e al personale delle Amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione, in dipendenza di accordi di scambio, la cui istituzione sia opportuna nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

8° al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese di trasporto nazionali ed estere e alle rispettive famiglie, in occasione di conferenze o di congressi indetti nell'interesse dell'esercizio ferroviario o per viaggi a scopo di studi di carattere ferroviario, con validità limitata anche nel tempo.

Art. 4.

Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato.

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con le varie Amministrazioni dello Stato speciali convenzioni per il rilascio, dietro corrispettivo da determinarsi, di carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze da servire esclusivamente a funzionari e agenti delle singole Amministrazioni i quali debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio nell'interesse prevalente delle Amministrazioni stesse e concomitante dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

I biglietti di servizio vengono rilasciati:

1° al personale di cui all'art. 3, punti 1° e 2°, e alle rispettive famiglie, per viaggi dipendenti da motivi di servizio, secondo le norme fissate dal regolamento;

2° alle persone di cui all'art. 3, punti 5° e 8°, alle condizioni ivi specificate e quando non debbano compiere frequenti viaggi; agli invitati all'inaugurazione di nuove linee o di altri impianti ferroviari dello Stato, nonchè a congressi e conferenze, in quanto sia ritenuto utile nell'interesse dell'azienda ferroviaria;

3° alle LL. EE. i Cardinali residenti all'estero.

Art. 7.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio vengono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al Ministro per le comunicazioni in carica e al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie) in carica, al personale in servizio presso i rispettivi Gabinetti e presso la segreteria particolare del Ministro e del Sottosegretario medesimi, nonchè al capo di Gabinetto del Ministro per i lavori pubblici in carica, e alle rispettive famiglie;

b) al direttore generale, ai vice direttori generali e direttori aggiunti, ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, all'ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili, sia in carica che usciti di carica, e alle rispettive famiglie. Per gli ex consiglieri di amministrazione le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'art. 2, punto 10°;

c) al personale in attività di servizio e a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè a quello sanitario ausiliare dell'Amministrazione medesima, in attività di servizio e dispensato, e alle rispettive famiglie;

d) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle costruzioni ferroviarie, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

e) al personale della Regia avvocatura erariale, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

2° al personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione e di altre Imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio, di cui all'art. 3, punto 7°, e alle rispettive famiglie, nei limiti dai detti accordi stabiliti;

3° al personale doganale in attività di servizio assegnato in via continuativa, da almeno un anno, a uffici in diretto contatto con uffici e impianti delle Ferrovie dello Stato, nel limite di un biglietto di andata e ritorno per ogni anno solare. Uguale concessione è ammessa per le rispettive famiglie;

4° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento, al personale della Corte dei conti in attività di servizio, addetto in via continuativa, da almeno un anno, all'ufficio di riscontro presso le Ferrovie dello Stato, e rispettive famiglie.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni di rilasciare in casi eccezionali biglietti gratuiti per un solo viaggio in numero non superiore a trenta al mese.

Art. 9.

I biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta vengono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al direttore generale, ai vice direttori generali e direttori aggiunti, ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, all'ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili usciti di carica, e alle rispettive famiglie. Per gli ex consiglieri di amministrazione le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 10°;

b) alle categorie di personale a riposo o dispensato dal servizio indicato nell'art. 7, punto 1°, lettere *c*) e *d*) e alle rispettive famiglie;

2° al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione e di altre Imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio di cui all'art. 3, punto 7°, e alle rispettive famiglie, nei limiti dei detti accordi stabiliti.

La tariffa da applicarsi per i biglietti di cui al presente articolo, è quella stabilita per i viaggi a prezzo ridotto degli impiegati dello Stato, in base alla concessione speciale *C*.

Art. 10.

Viene assegnato per quanto riguarda le concessioni di viaggio il trattamento stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e per le rispettive famiglie, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al personale che, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, abbia fatto o faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato;

b) al personale che, dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili o da Uffici delle costruzioni ferroviarie, abbia fatto o faccia passaggio in altri ruoli organici, sia dello stesso Ministero dei lavori pubblici, sia di altre Amministrazioni dello Stato.

Il trattamento stabilito dal presente articolo è ammesso in quanto il passaggio di cui sopra siasi verificato in seguito a disposizioni organiche ed è applicato in relazione al grado rivestito, all'atto del passaggio stesso, dal personale suddetto, sia o no inscritto al Fondo pensioni, e sempre quando abbia compiuto, sia presso le Ferrovie dello Stato, sia presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili o presso Uffici delle costruzioni ferroviarie, il periodo di servizio minimo prescritto dalle disposizioni in vigore nelle Amministrazioni di provenienza, per aver diritto a pensione nei casi di esonero per inabilità fisica non dipendente da cause di servizio.

Lo stesso trattamento verrà mantenuto anche dopo l'esonero definitivo per il personale che ne abbia fruito durante l'attività di servizio.

Art. 11.

E' conservato *ad personam*, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento, per quanto riflette le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee, ed escluse quindi quelle dipendenti da accordi di scambio o subordinate a convenzioni con altre aziende di trasporto:

1° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle Ferrovie dello Stato in attività di servizio e a riposo e delle rispettive famiglie:

a) al personale trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla Regia avvocatura erariale, in forza dei Regi decreti 13 gennaio 1924, n. 9, e 1° maggio 1925, n. 591;

b) al personale trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Provveditorato generale dello Stato con il decreto del Ministro per le finanze 1° luglio 1923, n. 1476, e in relazione al grado rivestito dal personale stesso all'atto del passaggio al suddetto Provveditorato;

c) agli ispettori generali del cessato ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

d) ai funzionari del cessato Regio ispettorato generale delle strade ferrate che al 31 dicembre 1922 già fruivano di tale trattamento in base all'art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406;

e) al personale stabile rimasto definitivamente presso le Società già esercenti le reti Mediterranea e Sicula, presso la Società delle ferrovie meridionali e presso la Compagnia Reale per le ferrovie sarde all'atto della cessione allo Stato delle rispettive linee;

f) in considerazione di speciali benemerenze, al capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni attualmente in carica;

2° il trattamento stabilito dall'art. 11, comma 2°, del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19, riguardo al personale passato dal Ministero dei lavori pubblici e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Ministero delle colonie;

3° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e delle rispettive famiglie:

a) al personale a riposo del già Regio commissariato e delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885;

b) al personale a riposo del cessato ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

c) al personale delle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905, e a quello della Società italiana delle strade ferrate meridionali collocato a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906;

d) al personale collocato a riposo dalla Società per la ferrovia sicula occidentale e dalla Compagnia Reale per le ferrovie sarde anteriormente al passaggio delle ferrovie stesse allo Stato, e limitatamente a concessioni per itinerari sulle linee già esercitate dalle Società suddette;

4° il rilascio di un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno solare, in quanto attualmente godano della concessione e fino a che continueranno ad appartenere agli uffici da cui presentemente dipendono, al personale in attività di servizio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, e ai funzionari, commessi e agenti in attività di servizio del Senato del Regno e della Camera dei deputati e alle rispettive famiglie. Uguale trattamento è conservato, dopo il collocamento a riposo, alle dette categorie di personale e famiglie che fruivano della concessione all'atto dell'esonero dal servizio.

Art. 12.

I senatori del Regno e i deputati al Parlamento hanno diritto annualmente a otto biglietti gratuiti di prima classe e a quattro di seconda classe di viaggio semplice da e per qualunque stazione delle Ferrovie dello Stato, per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, coniugi dei fratelli e sorelle medesimi, suoceri, suocere, generi, nuore, nipoti, domestici, istitutrici e maggiordomi e inoltre a dodici buoni per il trasporto gratuito del bagaglio validi ognuno per venticinque chilogrammi. E' escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il senatore o deputato per motivi di salute.

Tali concessioni sono valide fino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione della Camera dei deputati.

Avvenendo che la Camera dei deputati venga sciolta prima dello spirare dell'anno, le concessioni suddette cesseranno di aver validità il giorno precedente a quello della prima convocazione del Parlamento.

Art. 13.

La concessione dei buoni bagaglio e di trasporto e l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone sono ammessi per le persone e alle condizioni stabilite dal regolamento per l'esecuzione del presente Regio decreto-legge.

Art. 14.

Saranno gravati di diritti fissi le carte di libera circolazione rilasciate in base all'art. 2, punti 9°, 10° (per le sole persone uscite di carica) e 11°; all'art. 3, punti 3° e 4°; all'art. 10; nonchè all'art. 11 (per il solo personale a riposo); i biglietti gratuiti emessi in base agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12; e le concessioni di buoni bagaglio accordate in base agli articoli 12 e 13.

Art. 15.

Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamenete rilascia carte di libera circolazione, biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta e biglietti per l'uso di compartimenti riservati e di carrozza-salone è punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni a un mese e ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del documento di viaggio rilasciato.

In caso di recidiva, il funzionario colpevole è punito con la destituzione dal servizio.

Art. 16.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, verrà data esecuzione al presente Regio decreto-legge.

Art. 17.

Il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536; il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2919; il R. decreto 8 marzo 1925, n. 328; il R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1784, e in genere tutte le altre disposizioni in contrasto col presente Regio decreto-legge sono abrogate.

Ogni altra nuova concessione di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto e di biglietti per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone non potrà

essere ammessa se non in base ad apposito provvedimento legislativo proposto dal Ministro per le comunicazioni.

Il presente Regio decreto-legge, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Agli effetti del presente Regio decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 13 (per quanto riguarda la concessione dei buoni bagaglio) sono applicabili con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 120. — FAINI.

Numero di pubblicazione 426.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 194.

Approvazione del regolamento per le concessioni ferroviarie di viaggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze, che disciplina le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Agli effetti del regolamento suddetto le disposizioni dei relativi articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 37 sono applicabili con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 134. — FAINI.

Regolamento per le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle Ferrovie dello Stato.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilisce la forma e provvede alla stampa delle carte di libera circolazione, dei biglietti di servizio, dei biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, dei buoni bagaglio, dei documenti di trasporto gratuito e dei biglietti per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone.

Art. 2.

Per l'uso delle carte di libera circolazione, dei biglietti di viaggio, dei buoni bagaglio, dei documenti di trasporto e dei biglietti di compartimenti riservati si debbono osservare le modalità stabilite dalle norme in applicazione del presente regolamento che verranno emanate dal Ministro per le comunicazioni.

Per la risoluzione dei casi in cui l'applicabilità del presente regolamento apparisca dubbia, decide il Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Le concessioni di biglietti di viaggio e di documenti di trasporto sono ammesse per titolo diretto e indiretto.

Hanno titolo diretto:

a) il personale indicato negli articoli 7, 10 e 11 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188;

b) le vedove e gli orfani del personale specificato negli articoli suddetti;

c) gli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento.

Hanno titolo indiretto:

d) le persone di famiglia del personale di cui alla precedente lettera *a*);

e) le persone di famiglia degli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento.

Art. 4.

Le richieste delle concessioni debbono essere fatte per il prescritto tramite da coloro che ne hanno titolo diretto, i quali sono responsabili della regolarità della domanda e dell'uso dei biglietti di viaggio, sia da parte propria, sia da parte delle persone della loro famiglia.

Non sono ammesse richieste da persone che hanno titolo indiretto alle concessioni, nè da estranei, salvo nei casi di forza maggiore debitamente comprovata e di moglie legalmente separata per colpa del marito.

Art. 5.

Non è consentito di rinunciare a una concessione in favore di altra persona.

Salvo i casi previsti dalle norme di cui all'art. 2 non è ammesso il cumulo contemporaneo delle concessioni alle quali si potesse concorrere per diversi titoli in base al presente regolamento.

Il titolo alle concessioni deve sussistere al momento dell'emissione dei biglietti di viaggio, dei buoni bagaglio e dei documenti di trasporto: la loro utilizzazione può aver luogo in qualunque tempo, entro il periodo di validità, anche se sia venuto a cessare il titolo alle concessioni stesse.

Art. 6.

Nelle norme per l'applicazione del presente regolamento sarà determinata la classe per la quale possono essere rilasciati le carte di libera circolazione e i biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta.

Art. 7.

In caso di irregolare uso o di alterazione di carte di libera circolazione, di biglietti di viaggio, di buoni bagaglio e di documenti di trasporto, il titolare diretto della concessione sarà assoggettato alle penalità stabilite dalle tariffe e condizioni per i trasporti e alle altre comminate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Oltre alle penalità di cui al precedente comma, se il titolare diretto sia una delle persone indicate negli articoli 7, 9, 10 e 11 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, potrà essere sospeso dalle concessioni personali e della propria famiglia per un periodo di tempo fino a due anni.

Il personale sospeso dal servizio può essere privato, durante il periodo della sospensione, delle concessioni di viaggio e di trasporto. Tale privazione può essere estesa alle persone di famiglia.

Coloro che siano debitori verso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di somme a essa spettanti per penalità applicate nei casi indicati nel primo comma, possono essere sospesi dalle concessioni personali e della propria famiglia, fino a totale estinzione del pagamento della somma dovuta.

TITOLO II.

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE.

Art. 8.

Le carte di libera circolazione danno diritto a viaggiare in ogni senso sulle linee per le quali sono valide.

I portatori delle carte di libera circolazione hanno l'obbligo di presentare, a richiesta degli agenti in servizio nelle stazioni e nei treni, un documento legale di riconoscimento.

Art. 9.

Alle seguenti categorie di personale in attività di servizio vengono rilasciate carte di libera circolazione:

1° per l'intera rete:

a) ai funzionari delle Ferrovie dello Stato dei primi cinque gradi indicati nei quadri di classificazione allegati al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, nonchè ai Consulenti incaricati del servizio sanitario ausiliare delle ferrovie stesse;

b) ai funzionari del Ministero dei lavori pubblici addetti all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili dei gradi 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° classificati nelle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; ai funzionari di gradi equipollenti del Ministero medesimo, addetti alle costruzioni ferroviarie; e a tre funzionari, di grado non inferiore al 6° delle tabelle sopra citate, del Ministero dei lavori pubblici che amministrano il personale del detto Ispettorato;

c) ai funzionari del Ministero delle finanze in numero non maggiore di cinque che sovraintendano o siano normalmente adibiti al disimpegno del sindacato e alla vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata a norma degli articoli 19 e 20 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e 3 della legge 27 giugno 1912, n. 638;

d) ai funzionari della Regia avvocatura erariale di grado non inferiore al 4° della tabella *B* allegata al R. decreto 1° maggio 1925, n. 591;

2° per determinate percorrenze nei limiti stabiliti dalle norme per l'applicazione del presente regolamento:

a) al personale delle Ferrovie dello Stato del grado 6°, indicato nei quadri di classificazione allegati al Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e agli allievi ispettori, nonchè agli specialisti, medici aiuti e medici di riparto delle ferrovie stesse;

b) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili del grado 9° (gruppi *A*, *B* e *C*) e del grado 10° (solo gruppo *A*), classificati nelle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; e al personale di gradi equipollenti del Ministero medesimo, addetto alle costruzioni ferroviarie.

Al personale delle Ferrovie dello Stato e a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle costruzioni ferroviarie dei gradi inferiori a quelli sopra indicati, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, vengono concessi biglietti a libretto.

Al personale delle Ferrovie dello Stato dei gradi inferiori al 6°, quando concorrano speciali ragioni di servizio, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze.

Art. 10.

Alle seguenti categorie di personale a riposo vengono rilasciate carte di libera circolazione:

1° per l'intera rete:

a) ai funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2°, giusta le classificazioni dei quadri allegati al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

b) ai funzionari del Ministero dei lavori pubblici addetti all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili dei gradi 4° e 5° delle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e ai funzionari, di gradi equipollenti del Ministero medesimo, addetti alle costruzioni ferroviarie;

c) ai funzionari della Regia avvocatura erariale di grado non inferiore al 4° della tabella *B* allegata al R. decreto 1° maggio 1925, n. 591;

2° per determinate percorrenze:

a) al personale delle Ferrovie dello Stato dei sottoindicati gradi:

del grado 3° nel limite di km. 4000;
del grado 4° nel limite di km. 3000;
del grado 5° nel limite di km. 2000;
del grado 6° nel limite di km. 1000.

I gradi suddetti si riferiscono ai quadri di classificazione allegati al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

b) ai funzionari del Ministero dei lavori pubblici addetti all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili dei sottoindicati gradi:

del grado 6° nel limite di km. 4000;
del grado 7° nel limite di km. 3000;
del grado 8° nel limite di km. 2000;
del grado 9° nel limite di km. 1000;
del grado 10° (solo gruppo *A*) nel limite di km. 1000.

I gradi suddetti si riferiscono alle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il trattamento di cui al presente articolo è fatto per corrispondenza di gradi al personale:

del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie;

del soppresso Regio ispettorato generale delle strade ferrate e del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

delle Società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula, collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905;

della Società italiana delle strade ferrate meridionali, collocato a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

I funzionari a riposo che, alla data della pubblicazione del presente regolamento, si trovassero a fruire delle concessioni della carta di libera circolazione per una percorrenza chilometricamente superiore a quella che loro spetterebbe in base alle disposizioni sopra indicate, conserveranno *ad personam* il trattamento di cui fruivano alla data stessa.

Art. 11.

Al personale sanitario ausiliare delle Ferrovie dello Stato che abbia prestato servizio per non meno di venticinque anni e che sia stato dispensato per i motivi indicati nell'articolo 41 del regolamento per il servizio sanitario approvato con il decreto Ministeriale 31 dicembre 1913, n. 95161, è conservata la concessione della carta di libera circolazione nei limiti di percorrenza di cui il personale stesso fruiva durante l'attività di servizio.

Al personale medesimo che abbia prestato servizio per più di dieci anni, ma per meno di venticinque e sia stato dispensato per i motivi di cui al sopracitato articolo 41 del regolamento per il servizio sanitario, è conservata la concessione della carta di libera circolazione nei limiti di percorrenza di cui il personale suddetto fruiva durante l'attività di servizio, per un periodo di anni pari a quello del servizio prestato.

Le frazioni di anno sono da considerarsi per anno intero.

I sanitari dispensati dal servizio per i motivi indicati nell'art. 46-*bis* del regolamento per il servizio sanitario di cui al decreto del Ministro per le comunicazioni 3 dicembre 1925, perdono ogni diritto alla carta di libera circolazione.

TITOLO III.

BIGLIETTI DI SERVIZIO.

Art. 12.

La validità dei biglietti di servizio è stabilita in relazione allo scopo per il quale i biglietti stessi vengono rilasciati.

Art. 13.

I biglietti di servizio vengono rilasciati:

1° al personale delle Ferrovie dello Stato e a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle costruzioni ferroviarie:

a) per disimpegnare incarichi di servizio;

b) per recarsi a dimorare nella località più vicina a quella ove è situato l'impianto in cui l'agente presta servizio e semprechè sia riconosciuto dall'Amministrazione ferroviaria che nelle vicinanze dell'impianto stesso non si trovino disponibili abitazioni adatte alle condizioni dell'agente;

c) per pulizia personale, quando nella località in cui presta servizio l'agente, manchi il mezzo di provvedervi;

2° al personale sanitario ausiliare delle Ferrovie dello Stato per disimpegnare incarichi di servizio;

3° al personale della Regia avvocatura erariale per incarichi di servizio attinenti all'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

4° alle categorie di personale indicato nel punto 1° e alle relative famiglie (moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili e inoltre i seguenti congiunti dell'agente se conviventi con il medesimo: genitori, figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili, minorenni, fratelli celibi minorenni, sorelle nubili o vedove, nonchè nutrici e una persona di servizio, se conviventi con l'agente medesimo) per i motivi sottoindicati:

a) in caso di assunzione in servizio e trasloco, di cambiamento di residenza per cessazione di servizio e collocamento in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute o per servizio militare, e di riammissione in servizio, nonchè per i viaggi preliminari e accessori che fossero riconosciuti necessari nei casi sopraccennati. Nei viaggi per trasloco la concessione è estesa ad altre persone di famiglia, purchè risultino permanentemente conviventi con l'agente;

b) cure speciali per infermità provenienti da cause di servizio e cure richieste da gravi infermità comunque contratte e che il sanitario dell'Amministrazione dichiari assolutamente indispensabili e in nessun modo praticabili nella località in cui presta servizio l'agente;

c) provvista di derrate alimentari, quando l'agente presti servizio in località dove manchino i generi di prima necessità;

5° ai figli celibi di età non superiore ai 25 anni e alle figlie nubili, nonchè ai fratelli celibi minorenni e alle sorelle nubili dell'agente se con lui conviventi e a suo carico, per istruzione, fino al compimento del corso di studi ai quali si sono applicati, o per apprendere un mestiere per un periodo, in questo caso, non superiore a un anno e sempre che nelle vicinanze dell'impianto dove presta servizio l'agente, ne manchino i mezzi;

6° alle persone di famiglia specificate al punto 4° per il primo cambiamento di residenza in seguito alla morte dell'agente anche se avvenuta dopo il suo esonero e sempre che al medesimo non sia già stata accordata la concessione per lo stesso titolo.

Le concessioni di cui al punto 4°, lettere *b*) e *c*), e al punto 5° sono accordate anche al personale sanitario ausiliare delle Ferrovie dello Stato e alle relative famiglie.

Nei casi previsti dal punto 1°, lettere *b*) e *c*), dal punto 4°, lettere *b*) e *c*), e dal punto 5° del presente articolo, anzichè biglietti singoli, si possono rilasciare biglietti a libretto per il numero di viaggi riconosciuti dall'Amministrazione strettamente necessari.

La concessione può essere estesa a una persona di famiglia per accompagnamento nei casi di cui al punto 4° lettera *b*), quando il sanitario dell'Amministrazione ne riconosca la necessità e nel caso di cui al punto 5°, quanto si tratti di figli e fratelli di età non superiore ai 14 anni e di figlie e sorelle di età non superiore ai 18 anni.

I biglietti di cui al punto 1°, lettera *c*), al punto 4°, lettera *c*) e al punto 5°, non possono essere rilasciati per la prima classe.

Di massima, agli agenti a cui spetta la terza classe, non si rilasciano biglietti per le persone di servizio nei casi previsti dal presente articolo.

TITOLO IV.

BIGLIETTI GRATUITI E A TARIFFA RIDOTTA PER UN SOLO VIAGGIO.

Art. 14.

I biglietti gratuiti e a tariffa ridotta per un solo viaggio sono validi fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione e per nessun motivo possono essere prorogati.

Art. 15.

Le persone di famiglia dei titolari diretti delle concessioni che possono fruire dei biglietti gratuiti e a tariffa ridotta sono indicate nei quadri seguenti:

QUADRO 1°.

Gruppo A.

Moglie.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Nutrici.

Gruppo B.

Genitori Figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili, minorenni Fratelli celibi minorenni Sorelle nubili o vedove	del titolare diretto della concessione, sempre che siano con lui conviventi e a suo carico.

Gruppo C.

Una persona di servizio, se convivente con il titolare diretto della concessione o con la sua famiglia.

Gruppo D.

Genitori del titolare diretto della concessione, se non si trovano nelle condizioni indicate nel gruppo *B*.

QUADRO 2°.

Vedova.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili, minorenni, tutti se conviventi e a carico della vedova.
Una persona di servizio della vedova se con lei convivente.

QUADRO 3°.

Moglie.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Figlie vedove, se conviventi con il titolare diretto della concessione e a suo carico.
Genitori del titolare diretto della concessione, sempre che siano con lui conviventi.

Fratelli celibi minorenni Sorelle nubili	del titolare diretto della concessione, purchè il medesimo non sia coniugato e a condizione che i controindicati congiunti siano con lui conviventi e a suo carico.

Una persona di servizio, se convivente con il titolare diretto della concessione o con la sua famiglia.

Nessuna concessione è ammessa per il coniuge se si tratti di personale femminile, nè per il vedovo di una impiegata o agente.

Per il Ministro e il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, per il direttore generale, i vice direttori generali e direttori aggiunti, per i consiglieri di amministrazione e per i funzionari dei primi due gradi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (ed equiparati delle altre Amministrazioni) possono essere accordate concessioni di viaggio per due persone di servizio.

Di massima non sono ammesse concessioni per persone di servizio di agenti cui spetta la terza classe.

Del pari non sono, di massima, ammesse concessioni a favore di persone di servizio di agenti celibi o vedovi senza prole cui spetta la seconda classe, se non quando i medesimi possano ottenere concessioni per congiunti per i quali è prescritta la condizione di convivere con gli agenti stessi e a loro carico.

Così pure non sono ammesse, di massima, concessioni a favore di persone di servizio di vedove cui spetta la seconda classe, se non abbiano discendenti conviventi e a carico.

Il presente articolo non è applicabile per le concessioni di viaggio che si accordano al personale di Amministrazioni in rapporti di scambio con quella delle Ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Per ogni anno solare spettano:

1° al Ministro per le comunicazioni e al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie) in carica, al personale in servizio presso i rispettivi Gabinetti e presso la segreteria particolare del Ministro e del Sottosegretario medesimi;

2° al direttore generale, ai vice direttori generali e direttori aggiunti, ai consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato in carica:

tre biglietti gratuiti di andata e ritorno: per conto proprio e per le persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A, B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno per le persone di famiglia del gruppo *D*.

Art. 17.

Al personale in attività di servizio delle Ferrovie dello Stato spettano per ogni anno solare:

1° personale dei primi 13 gradi:

a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio:

tre biglietti gratuiti di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A, B* e *C*;
un biglietto gratuito di andata e ritorno:
alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) al personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A, B* e *C*;
un biglietto gratuito di andata e ritorno:
alle persone di famiglia del gruppo *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione, e personale avventizio in servizio ininterrotto da almeno sei mesi:

un biglietto gratuito di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *C*;

2° personale dei gradi 14° e 15°;

a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *B*;
un biglietto gratuito di andata e ritorno:
alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

un biglietto gratuito di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A, B* e *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione e personale avventizio in servizio ininterrotto da almeno sei mesi:

un biglietto gratuito di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppo *A*.

Avvertenza. — I gradi di cui ai punti 1° e 2° si riferiscono ai quadri di classificazione allegati al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Agli effetti delle suddette concessioni nel computo dell'anzianità di servizio per il personale di ruolo, si deve tener conto anche del periodo di avventizio e di servizio militare prestato prima della nomina a ruolo.

Art. 18.

Al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto al l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle costruzioni ferroviarie, e ai funzionari di cui al precedente art. 9, punto 1°, lettera *c*), in attività di servizio, è fatto, per corrispondenza di gradi e di stato di servizio, lo stesso trattamento ammesso dall'art. 17 per il personale di ruolo e avventizio delle Ferrovie dello Stato, e famiglie.

Art. 19.

Al direttore generale, ai vice direttori generali e direttori aggiunti, ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, usciti di carica, e agli agenti a riposo delle Amministrazioni indicate nell'art. 10, spettano per ogni anno solare:

un biglietto gratuito e due biglietti a tariffa ridotta di andata e ritorno:

per conto proprio e per le persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*.

Uguale trattamento è fatto alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, delle persone indicate nel primo comma del presente articolo, nonchè di agenti delle Amministrazioni specificate nell'art. 10, morti per cause di servizio, e di agenti di ruolo o assimilati delle Amministrazioni medesime, morti per cause comuni mentre erano in attività di servizio, sempre che all'atto del decesso si trovassero già nelle condizioni prescritte dalle norme di cui all'art. 2 per aver titolo al trattamento stabilito a favore degli agenti a riposo.

Art. 20.

Al personale sanitario ausiliare delle Ferrovie dello Stato in attività di servizio spetta, per ogni anno solare, a seconda dell'anzianità di servizio, il trattamento previsto rispettivamente dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del punto 1° dell'articolo 17.

Al personale suddetto, dispensato dal servizio nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma dell'art. 11, e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C* è fatto il trattamento ammesso dall'art. 19 per il periodo di tempo stabilito dal citato art. 11.

Il trattamento previsto dall'art. 19 è esteso, inoltre, per il periodo di tempo indicato nell'art. 11 alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, dei sanitari ausiliari, morti mentre erano in attività di servizio da almeno dieci anni o dopo la dispensa dal servizio nelle condizioni di che al primo o al secondo comma dell'art. 11.

Nessuna concessione è ammessa per i sanitari dispensati dal servizio nelle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 11, e famiglie.

Art. 21.

Al personale in attività di servizio della Regia avvocatura erariale, compreso nelle categorie *A* e *C* della tabella *B* allegata al R. decreto 1° maggio 1925, n. 591, e famiglie, viene fatto, per quanto riguarda le concessioni dei biglietti gratuiti di cui all'art. 7, punto 1°, lettera *e*) del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, il trattamento stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'equipollenza dei gradi e dello stato di servizio, con le seguenti limitazioni:

a) alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C* del personale dei gradi dal 9° al 13°, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio, è concesso annualmente soltanto un biglietto gratuito di andata e ritorno;

b) alle stesse persone di famiglia del personale di cui alla lettera *a*) che abbia compiuti almeno dieci anni di servizio sono concessi annualmente soltanto due biglietti gratuiti di andata e ritorno.

Al personale di cui al presente articolo che, durante l'attività di servizio abbia fruito del trattamento suindicato e sia stato collocato a riposo, e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*, è concesso per ogni anno solare, un biglietto gratuito di andata e ritorno.

La concessione è estesa alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, del personale medesimo morto dopo il collocamento a riposo nelle condizioni di che al precedente comma, oppure morto mentre era in attività di servizio, e sempre che, all'atto del decesso, si trovasse già nelle condizioni di aver titolo alla liquidazione della pensione.

Art. 22.

Al personale in attività di servizio della Corte dei conti addetto in via continuativa, da almeno un anno, all'ufficio di riscontro presso le Ferrovie dello Stato, e famiglie, è fatto, per quanto riflette le concessioni dei biglietti gratuiti di cui all'art. 7, punto 4°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, il trattamento stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'equipollenza dei gradi e dello stato di servizio.

La concessione del biglietto gratuito di andata e ritorno al personale doganale, di cui all'art. 7, punto 3°, del sopracitato Regio decreto-legge verrà ammessa secondo le norme per l'applicazione del presente regolamento. Le persone di famiglia che possono fruire della concessione sono quelle indicate nel quadro 3°.

Art. 23.

Ciascun biglietto gratuito o a tariffa ridotta di andata e ritorno nei casi di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (esclusivamente per quanto riflette il personale della Corte dei conti e famiglie) può essere convertito in due biglietti, rispettivamente gratuiti o a tariffa ridotta, di viaggio semplice da e per qualunque stazione della rete statale.

Art. 24.

La concessione *ad personam* del biglietto gratuito di andata e ritorno, previsto dall'art. 11, punto 4°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per i funzionari, commessi e agenti del Senato del Regno e della Camera dei deputati verrà accordata con le norme per l'applicazione del presente regolamento.

Le persone di famiglia che possono fruire della concessione sono:

a) quelle del quadro 3°, se si tratti di personale in attività di servizio;

b) quelle del quadro 1°, gruppi *A* e *C*, se si tratti di personale a riposo.

TITOLO V.

CONCESSIONI PER IL TRASPORTO DEL BAGAGLIO, DI MOBILIA E MASSERIZIE E DI SALME.

Art. 25.

E' accordata la concessione del trasporto gratuito del bagaglio nei limiti e per i motivi seguenti:

1° Con autorizzazione permanente indicata sulle carte di libera circolazione:

a) al Ministro per le comunicazioni e al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie);

b) al direttore generale, ai vice direttori generali e direttori aggiunti e ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in carica, nonchè ai funzionari di cui all'art. 9, lettere a), b) e d), per kg. 50;

c) al personale di Amministrazioni estere in rapporti di scambio, nei limiti di peso stabiliti dai relativi accordi.

2° Con buoni per una sola spedizione:

a) nel casi di cui all'art. 13, punto 1°, lettera a) e punti 2° e 3°, nei limiti di peso strettamente necessari;

b) nei casi di cui all'art. 13, punto 4°, lettera a), e punto 6°, per kg. 100. In tali casi la concessione è estesa a kg. 300, quando non venga fatto luogo a quella del trasporto gratuito della mobilia;

c) per ogni anno solare:

tre concessioni, ciascuna per due spedizioni di kg. 100, a coloro che hanno titolo diretto a tre biglietti gratuiti di andata e ritorno, in base agli articoli 16, 17, 18, 20, 21, 22 (1° comma) e 37;

due concessioni, ciascuna per due spedizioni di kg. 100, a coloro che hanno titolo diretto a due biglietti gratuiti di andata e ritorno, in base agli articoli 17, 18, 20, 21, 22 (1° comma) e 37;

una concessione per due spedizioni di kg. 100, a coloro che hanno titolo diretto a un biglietto gratuito di andata e ritorno, in base agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (1° comma).

Delle concessioni dei buoni bagaglio, in luogo del titolare diretto, può fruire una persona di famiglia ammessa al godimento dei biglietti gratuiti.

Art. 26.

E' concesso il trasporto gratuito della mobilia e di masserizie alle categorie di personale e nei casi indicati nell'art. 13, punto 4°, lettera a) e punto 6°.

E' accordato altresì al personale specificato nell'art. 13, punto 1°, il trasporto della mobilia e masserizie con la riduzione del 50 %, per il primo impianto di casa.

La concessione gratuita e quella a metà prezzo sono ammesse limitatamente alla quantità di mobilia e masserizie che può ritenersi in armonia alla costituzione della famiglia e alle condizioni del richiedente.

Art. 27.

E' accordato il trasporto gratuito di salme di agenti delle Ferrovie dello Stato e dei congiunti indicati nel quadro 1°, gruppo A, nonchè il trasporto a tariffa ridotta del 50 % di salme dei congiunti dei gruppi B e D.

Uguale trattamento è ammesso per il personale del Ministero dei lavori pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle costruzioni ferroviarie.

TITOLO VI.

Concessioni per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone.

Art. 28.

Le concessioni di compartimenti riservati sono autorizzate per mezzo di biglietti valevoli per un solo viaggio di andata e ritorno o di sola andata (biglietti per un solo viaggio) ovvero per qualsiasi viaggio che viene effettuato dalle persone alle quali sono intestati (biglietti permanenti).

Rispetto ai treni la validità può essere senza limitazioni ovvero con esclusione di alcuni treni determinati. Non sono però mai valevoli per i treni di lusso. In ogni modo non si può riservare più di un compartimento per ogni classe di ciascun treno.

E' vietata l'emissione di biglietti impersonali.

Art. 29.

Sono concessi biglietti permanenti gratuiti per l'uso di compartimennti riservati alle seguenti persone:

1° Principi e Principesse Reali d'Italia;

2° LL. EE. i Cardinali residenti in Italia;

3° Cavalieri dell'Ordine della SS. Annunziata e loro consorti o vedove;

4° Presidente e vice presidente in carica del Senato del Regno e della Camera dei deputati;

5° Ministri Segretari di Stato, finchè in carica;

6° Ministri di Stato;

7° Sottosegretari di Stato, finchè in carica;

8° Marescialli d'Italia e Grandi ammiragli;

9° Generali di esercito e di armata, nonchè generali designati per il comando di un'armata in guerra, in attività di servizio, e gradi corrispondenti della Regia marina;

10° Primo presidente della Corte di cassazione;

11° Governatori delle Colonie, finchè in carica;

12° Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte di cassazione, e Avvocato generale erariale, in attività di servizio;

13° Ministro della Real Casa, Prefetto di Palazzo, Primo aiutante, Grande scudiere e Gran cacciatore di Sua Maestà, finchè siano in carica;

14° Ambasciatori di Sua Maestà il Re d'Italia e Ambasciatori di Stati esteri presso Sua Maestà il Re d'Italia e la Santa Sede, finchè siano in carica; segretario generale del Ministero degli affari esteri, in carica;

15° Generali di corpo d'armata e, per corrispondenza di gradi, ammiragli e ufficiali generali della Regia marina;

16° Ex Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei deputati;

17° Ex Presidenti del Consiglio dei Ministri, ex Ministri per le comunicazioni ed ex Sottosegretari di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie);

18° Direttori generali, vice direttori generali e direttori aggiunti delle Ferrovie dello Stato, sia in carica che usciti di carica;

19° Ispettore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, in attività di servizio.

Art. 30.

Possono essere concessi biglietti per l'uso di compartimento riservato per un solo viagio:

a) ai Principi e alle Principesse di Case regnanti estere, a Dignitari e Ministri esteri e alle rispettive famiglie;

b) alle LL. EE. i Cardinali residenti all'estero;

c) ad alti funzionari di ferrovie estere, con le quali vi sia scambio di biglietti di viaggio.

Ai Ministri plenipotenziari italiani durante la loro destinazione presso Stati esteri, sarà accordato l'uso gratuito di un compartimento riservato all'anno per un viaggio da e per Roma e lo stesso trattamento sarà fatto ai Ministri dei principali Stati esteri presso Sua Maestà il Re d'Italia e la Santa Sede.

Art. 31.

Quando concorrano speciali circostanze, il Ministro per le comunicazioni potrà accordare concessioni di comparti-

menti riservati in biglietti permanenti e per un solo viaggio di andata e di ritorno, questi ultimi fino al numero di quindici al mese.

E' pure data facoltà al direttore generale delle Ferrovie dello Stato di rilasciare, per gravi motivi, tali biglietti per un solo viaggio di andata e ritorno ad agenti ferroviari, fino al numero di cinque al mese.

Art. 32.

E' concesso l'uso gratuito di una carozza-salone alle seguenti persone:

1° ai Principi e alle Principesse Reali d'Italia;

2° alle LL. EE. i Presidenti del Senato del Regno, della Camera dei deputati e del Consiglio dei Ministri in carica;

3° al Ministro per le comunicazioni, in carica.

Art. 33.

E' pure concesso l'uso gratuito di una carrozza-salone per i singoli viaggi:

1° alle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato in carica, quando viaggiano in rappresentanza del Governo;

2° alle rappresentanze ufficiali del Parlamento;

3° ai Marescialli d'Italia e ai Grandi ammiragli, quando viaggiano in delegazione del Governo.

La richiesta deve essere diretta al Ministro per le comunicazioni dalla Presidenza del Consiglio, nei casi di cui ai punti 1° e 3° e della Presidenza del Senato del Regno e della Camera dei deputati, nei casi di cui al punto 2°.

Può essere accordato l'uso della carozza-salone per singoli viaggi alle LL. AA. i Principi e le Principesse di Case regnanti estere e alle LL. EE. i Ministri di Stati esteri in carica.

La richiesta deve essere fatta al Ministro per le comunicazioni dal Ministero degli esteri.

Art. 34.

Non può essere concesso l'uso di un compartimento riservato o di una carrozza-salone se non viaggia la persona alla quale è intestato il biglietto.

Il titolare del biglietto e le altre persone che, eventualmente, prendessero posto nel compartimento riservato debbono essere muniti di biglietto a pagamento o gratuito della classe corrispondente.

Del pari tutte le persone che prendono posto nelle carrozze-salone, compreso il titolare della concessione, debbono essere munite di biglietto di 1ª classe.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 35.

Con disposizioni da emanarsi dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato saranno stabiliti gli uffici autorizzati a rilasciare le carte di libera circolazione, i biglietti di servizio e a libretto e i biglietti gratuiti e a tariffa ridotta.

E' vietato il rilascio di carte di libera circolazione e di biglietti di viaggio impersonali, salvo i casi di scambio con Amministrazioni estere di trasporto.

Art. 36.

Al personale delle Ferrovie dello Stato collocato in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute sono conservati fino alla scadenza del provvedimento:

a) l'uso della carta di libera circolazione rilasciata durante l'attività di servizio, in quanto si tratti di personale dei primi sei gradi indicati nei quadri di classificazione allegati al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

b) le concessioni di biglietti gratuiti e di buoni bagaglio, per l'agente e famiglia, qualunque sia il grado dell'agente e nei limiti cui il medesimo aveva titolo durante l'attività di servizio.

Al personale suddetto collocato in aspettativa per motivi d'interesse privato o per servizio militare il trattamento di cui al precedente comma è usato soltanto fino al 31 dicembre dell'anno del provvedimento.

Il trattamento stabilito dal presente articolo è fatto, per corrispondenza di gradi, al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle costruzioni ferroviarie.

Art. 37.

Agli agenti che, all'atto della pubblicazione del presente regolamento, si trovano rivestiti della qualifica di operaio viene ammesso *ad personam* il trattamento stabilito dal precedente art. 17, punto 1°.

Art. 38.

I diritti fissi di cui debbono essere gravati, a mente dell'art. 14 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, le carte di libera circolazione, i biglietti gratuiti e i buoni bagaglio sono i seguenti:

1° Carte di libera circolazione rilasciate in base all'articolo 2, punti 9°, 10° (per le sole persone uscite di carica) e 11°; art. 2, punti 3° e 4°; all'art. 10; nonchè all'art. 11 (per il solo personale a riposo) del sopra citato Regio decreto-legge:

L. 150 se la percorrenza è per l'intera rete;
L. 100 se la percorrenza è da km. 3001 a 4000;
L. 75 se la percorrenza è da km. 2001 a 3000;
L. 50 se la percorrenza è da km. 1001 a 2000;
L. 25 se la percorrenza non è superiore a km. 1000.

I suddetti diritti fissi debbono essere pagati per ogni anno solare e prima del rilascio delle carte di libera circolazione; essi sono ridotti alla metà quando le carte stesse vengono rilasciate nel secondo semestre dell'anno solare.

2° Biglietti gratuiti rilasciati in base agli articoli 7, 8, 10 e 11 del R. decreto-legge suindicato:

L. 5 per ciascun viaggio di corsa semplice in 1ª classe;
L. 3 per ciascun viaggio di corsa semplice in 2ª classe;
L. 1.50 per ciascun viaggio di corsa semplice in 3ª classe.

I diritti fissi di cui sopra sono ridotti alla metà per i viaggi per un percorso non superiore ai centocinquanta chilometri.

Previa annotazione da farsi praticare sul biglietto gratuito dalla stazione iniziale di partenza, i portatori dei biglietti medesimi possono rinunciare alla classe per la quale è valido il biglietto e pagare il diritto fisso stabilito per la classe inferiore nella quale intendono viaggiare.

3° Buoni bagaglio rilasciati nei casi di cui al punto 2°, lettera *c*) dell'art. 25 del presente regolamento:

L. 1 per ciascuna spedizione gratuita di bagaglio di kg. 100.

Il diritto fisso suddetto è ridotto alla metà per le spedizioni per un percorso non superiore ai centocinquanta chilometri.

4° Biglietti gratuiti e buoni bagaglio intestati agli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento di cui all'art. 12 del R. decreto-legge su citato:

L. 10 per l'uso di ciascun biglietto di viaggio di 1ª classe.
L. 6 per l'uso di ciascun biglietto di viaggio di 2ª classe.
L. 0.50 per l'uso di ciascun buono bagaglio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 427.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 189.

Estensione a Fiume dei provvedimenti riguardanti la protezione della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il rimanente periodo di validità sono estesi al territorio della città di Fiume la legge 13 luglio 1911, n. 745, il regolamento per la sua applicazione approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, e tutte le disposizioni ancora in vigore che abbiano apportato aggiunte o modificazioni ai detti provvedimenti legislativi e regolamentari.

Art. 2.

Il requisito della nazionalità italiana delle persone fisiche o giuridiche quando sia richiesto dalle disposizioni estese col presente decreto, potrà essere accertato al momento della liquidazione per quanto riguarda il pagamento dei compensi, ed entro il termine prescritto per lo scarico delle bollette di temporanea importazione in franchigia per ciò che si riferisce alla franchigia dei dazi doganali.

Art. 3.

Ogni obbligo prescritto dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e dal regolamento per la sua applicazione, che presupponga l'esistenza di ordinamenti od istituti non ancora stabiliti od entrati in funzione nel territorio della città di Fiume s'intenderà adempiuto purchè siano applicate le corrispondenti disposizioni vigenti nel territorio.

Il Ministro per le comunicazioni nell'esercizio della facoltà attribuitagli dall'art. 7 del presente decreto dichiarerà insindacabilmente quali siano le disposizioni da ritenersi corrispondenti agli effetti del precedente comma.

Art. 4.

Le disposizioni relative ai benefici spettanti per la riparazione e trasformazione di navi mercantili s'intendono estese a decorrere dalla data dell'annessione del territorio della città di Fiume.

Le domande di ammissione ai detti benefici per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 5.

Per provvedere all'applicazione del presente decreto saranno stanziate nel bilancio del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26 le seguenti somme in aggiunta a quelle già stanziate in forza dell'art. 10 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, e provvedimenti successivi.

1. Capitolo 22:
a) in conto competenza . . . . L. 1,500,000
2. Capitolo 24:
a) in conto competenza . . . . » 300,000
b) in conto residui . . . . » 200,000

Totale . . . L. 2,000,000

Art. 6.

Sono altresì estesi al territorio della città di Fiume il decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369, per la parte tuttora vigente ed i Regi decreti-legge 7 giugno 1923, numero 1325, e 16 dicembre 1923, n. 2794.

Cessano contemporaneamente di avere effetto le disposizioni vigenti nel territorio per la materia regolata dai provvedimenti estesi col presente decreto.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad emanare le disposizioni che saranno ritenute necessarie per l'applicazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà dal Nostro Ministro proponente presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 124. — FAINI.

Numero di pubblicazione 428.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 187.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, numero 1197;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 370;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3157;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 19 giugno 1913, n. 641, modificati col decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, numero 1197, con la legge 7 aprile 1921, n. 370, col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3157, e col R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, sono abrogati.

Le disposizioni in essi contenute sono sostituite da quelle comprese negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è costituita un'Opera alla quale sono inscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.

L'Opera ha per fine di provvedere a favore degli inscritti:

1° al pagamento di una indennità di buonuscita agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, o nel caso di morte in attività di servizio, alla vedova ed ai discendenti, nell'ordine e con le norme seguenti:

La indennità spetta alla vedova, ai figli minori legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, che non abbiano contratto matrimonio, ed alle figlie nubili ancorchè maggiori di età, e viene assegnata per intiero alla vedova se sola e per metà se concorre con i figli.

La indennità spettante ai figli si divide fra essi in parti uguali.

In mancanza della vedova e dei figli che si trovino nelle condizioni suddette, la indennità è devoluta agli altri discendenti, ammessi alla successione legittima e nel caso di concorso di più fra i medesimi, è ripartita con le norme degli articoli 736 e 744 del Codice civile;

2° a sussidiare fino al 18° anno di età gli orfani degli agenti stabili morti in attività di servizio o dopo l'esonero, e degli agenti in prova morti in attività di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;

3° a sussidiare fino al 18° anno di età un numero ristretto, nei limiti della disponibilità, e previo accertamento delle condizioni di bisogno, di congiunti di ferrovieri trovantisi nelle seguenti condizioni:

a) figli di agenti stabili esonerati, dispensati, o revocati, senza diritto a pensione, e di destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione;

b) figli di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati provvisti di pensione, quando questa sia inferiore a L. 2000 annue;

c) fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attività di servizio o dopo l'esonero;

4° al pagamento di un assegno di L. 500 agli orfani di cui il § 2° all'atto del compimento del 18° anno, quale concorso nelle spese pel completamento degli studi iniziati, o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere;

5° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

a) al padre che abbia compiuto il 60° anno di età, oppure che sia inabile al lavoro, ed alla madre di agente morto in attività di servizio o in quiescenza dopo avere appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni, purchè risulti provato che erano a carico dell'agente, all'atto della morte e, per il caso di agente morto in quiescenza, che lo fossero già alla data di cessazione dal servizio;

b) ai figli ed alle figlie, inabili al lavoro, rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, a cominciare dal compimento del 21° anno di età, se siano stati provvisti di assegno annuo sul Fondo pensioni e se questo non sia mantenuto oltre tale età, o dal compimento del 18° anno se abbiano goduto del solo sussidio a carico dell'Opera.

Per le figlie nubili degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1920 e per quelle degli agenti che prima del 13 aprile 1921 avessero iniziato il versamento delle ritenute supplementari di cui all'art. 4 della legge 19 giugno 1913, n. 641, resta in vigore la disposizione contenuta alla lettera *c*) dell'art. 1, n. 3 della legge medesima.

Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato libero e tanto per i figli quanto per le figlie del certificato di moralità e di buona condotta;

c) ai fratelli e sorelle nubili o vedove di età superiore ai 18 anni, che siano inabili al lavoro, di agente morto in attività di servizio o in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianità di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera *a*);

d) alla vedova di agente già in pensione o morto in attività di servizio dopo raggiunto il diritto a pensione, quando questa non sia riversibile per insufficiente durata di matrimonio contratto dopo il 50° anno di età dell'agente e rimasto senza prole;

6° al pagamento, a carico della disponibilità, di un numero limitato di assegni alimentari vitalizi o temporanei:

a) all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilità fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di assegno annuo a carico del Fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali fosse inscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria;

b) alle persone di famiglia indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste, o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente all'atto della cessazione dal servizio.

Le disposizioni di cui ai nn. 2, 3 *a*) e *b*), 4, 5 *b*) del presente articolo sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati dall'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimi tuttavia, in quanto siano bisognosi e risulti provato che erano a carico dell'agente, si intendono compresi fra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni sulla disponibilità di cui al n. 6 *b*).

Non hanno diritto alla indennità di buonuscita nè ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

Neppure hanno titolo alla indennità di buonuscita, nè agli assegni alimentari di cui ai punti 5 o 6, gli agenti destituiti o revocati, od i loro congiunti.

L'inabilità al lavoro, richiesta come condizione per la concessione degli assegni alimentari, deve dipendere da cause morbose, deve risultare già esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 3.

L'indennità di buonuscita sarà di L. 400, più l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le L. 1000, sarà ulteriormente aumentata di L. 100, senza però superare la suindicata somma di L. 1000. E' servizio utile agli effetti della indennità di buonuscita quello prestato in qualità di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio, salvo per queste ultime il disposto del comma seguente.

Le interruzioni di servizio con riduzione o cessazione dello stipendio o paga, esclusa l'aspettativa per ragioni d'interesse privato, sono ricuperabili, nei riguardi delle ritenute per l'Opera di previdenza, colle norme e nei limiti valevoli per il Fondo pensioni giusta l'art. 7 del testo unico approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229.

Fra le interruzioni ricuperabili colle suddette norme e nei suddetti limiti s'intendono comprese quelle che si sono verificate per gli agenti dispensati in ordine ai Regi decreti n. 143 e n. 153 del 28 gennaio 1923, che siano stati successivamente riammessi in servizio.

Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della legge 19 giugno 1913, n. 641, i quali abbiano prestato più di cinque anni

di servizio continuativo in qualità di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sarà considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 o i 25 anni a seconda che l'agente all'atto dell'esonero sia addetto al servizio sedentario o al servizio attivo ai sensi dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, ma non potrà cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

Quando l'indennità di buonuscita, computata come al primo comma del presente articolo, risulti superiore a L. 6000, la parte eccedente verrà ridotta alla metà.

Gli agenti ai quali sia stato applicato il disposto dell'articolo 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.

I sussidi agli orfani saranno:

di L.	600	oppure di L.	480	all'anno per	1 orfano
»	804	»	624	»	2 orfani
»	936	»	720	»	3 »
»	1056	»	816	»	4 »
»	1176	»	912	»	5 »
»	1308	»	1008	»	6 »
»	1428	»	1104	»	7 o più orfani,

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al R. decreto-legge 405 del 7 aprile 1925. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924 si applicheranno a questo effetto i quadri di classificazione di cui il decreto Luogotenenziale 1393 del 13 agosto 1917.

Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di L. 120 o di L. 96 per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del Fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali l'agente fosse inscritto, con contributo dell'Amministrazione ferroviaria.

Un limitato numero di orfani, anzichè sussidiato, potrà essere ricoverato, a carico della disponibilità, in istituti di educazione e di istruzione o, eccezionalmente, in speciali luoghi di cura.

In tal caso non avverrà corresponsione di sussidio quando tutti gli orfani di una famiglia siano ricoverati; quando lo siano solo in parte il sussidio sarà ridotto all'ammontare competente al numero di orfani non ricoverati. Inoltre sulla pensione spettante alla famiglia sarà devoluta all'Opera, fino a concorrenza delle spese, la differenza fra la pensione di riversibilità completa e quella che spetterebbe col computo dei soli orfani non ricoverati.

Così pure sarà devoluta all'Opera l'eventuale borsa di studio che venisse accordata dalla Fondazione Elena di Savoia agli orfani ricoverati.

Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di età nel corso dell'anno scolastico, può essere prolungato a cura dell'Opera per la ulteriore durata dell'anno stesso.

In casi eccezionali, a giudizio del Comitato, potrà essere prorogato fino al compimento degli studi medi superiori già iniziati, il ricovero dell'orfano che abbia compiuto il 18° anno, e che abbia mostrato buona volontà e particolare attitudine allo studio.

Verificandosi la proroga del ricovero oltre il 18° anno l'assegno di cui al paragrafo 4 dell'art. 2 sarà pagato allorchè l'orfano avrà fatto definitivamente ritorno in famiglia.

Potranno anche essere conferite annualmente, a carico della disponibilità, borse di studio a favore di orfani che godano o che abbiano goduto il sussidio temporaneo, oppure a favore di figli di agenti esonerati.

L'assegnazione delle borse — riservata ai più meritevoli fra i concorrenti — sarà fatta dal Comitato dell'Opera in base a norme che verranno approvate dal Comitato stesso.

Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 600 a L. 800 per le elementari;

da L. 1000 a L. 1500 per le scuole medie inferiori, industriali di 1° e 2° grado od altre equivalenti;

da L. 1300 a L. 1800 per le scuole medie superiori, industriali di 3° grado, od altre equivalenti;

da L. 3000 a L. 4000 per le università ed altri istituti di istruzione superiore.

Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 5° e 6° del precedente articolo, saranno:

di L. 1080 oppure di L. 900 all'anno per 1 persona;
di L. 1404 oppure di L. 1170 all'anno per 2 persone;
di L. 1590 oppure di L. 1440 all'anno per 3 persone;
di L. 1836 oppure di L. 1530 all'anno per 4 o più persone

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al R. decreto-legge 405 del 7 aprile 1925. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924, si applicheranno, a questo effetto, i quadri di classificazione di cui il decreto Luogotenenziale 1393 del 13 agosto 1917.

La disponibilità dell'Opera per le varie concessioni previste come facoltative viene fissata annualmente dal Ministro per le comunicazioni.

Sono esenti da tassa di bollo i certificati e tutti gli altri documenti che debbono esibirsi in sede amministrativa per la liquidazione delle indennità di buonuscita e per la concessione ed il pagamento dei sussidi, degli assegni e delle borse di studio.

Art. 4.

Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono rimborsate senza interesse:

a) agli agenti in prova licenziati e a quelli che siano stati esonerati per causa diversa da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;

b) agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

L'agente in prova esonerato, riammesso in servizio, deve restituire all'Opera le somme rimborsategli come sopra.

Gli agenti dimissionari e le loro famiglie non hanno diritto nè al rimborso delle trattenute, nè ad alcuno dei benefici dell'Opera.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1925-1926, agli scopi già spettanti all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato viene aggiunto quello di provvedere alle seguenti erogazioni:

L'Opera potrà erogare annualmente una somma non superiore a L. 100,000 in sussidi straordinari a favore di agenti esonerati e di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero.

In aggiunta a tale somma potrà essere erogato in tutto o in parte, allo stesso scopo, l'importo delle donazioni che perverranno a favore dell'Opera.

In casi particolarmente eccezionali i sussidi di cui sopra potranno esse concessi anche quando si tratti di agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1912, data dalla quale ebbero effetto le disposizioni della legge 19 giugno 1913, n. 641. Tali sussidi potranno anche essere concessi agli ex agenti di cittadinanza italiana (e in caso di morte ai loro congiunti) che, essendo provenienti dalle ex gestioni austriache ed essendo stati confermati dalle Ferrovie dello Stato italiano, siano cessati dal servizio fra il 4 novembre 1918 e il 28 febbraio 1924.

L'assegnazione dei sussidi sarà fatta dal Comitato amministratore dell'Opera, previo esame delle domande in carta libera presentate dagli interessati, ed accertamento delle loro effettive condizioni di bisogno.

L'Opera erogherà annualmente a favore della Fondazione Vittorio Emanuele III per colonie marine e climatiche in pro dei figli od orfani dei ferrovieri dello Stato, una somma annua non inferiore a L. 100,000.

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 3 che si inizierà coll'anno finanziario 1926-27.

L'estensione dei sussidi o degli assegni alimentari alle persone che non vi avevano prima diritto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda corredata dei necessari documenti.

Salva l'eccezione di cui al 4° comma dell'art. 5, le concessioni sull'Opera di previdenza non possono aver luogo che a favore di agenti che siano stati iscritti all'Opera stessa e che non abbiano avuto il rimborso delle ritenute giusta il precedente art. 4.

Per la concessione dei benefici dell'Opera ai figli od orfani occorre che il matrimonio dal quale essi sono nati, ovvero la legittimazione o il riconoscimento o la dichiarazione, siano anteriori alla cessazione dal servizio dell'agente.

Art. 7.

Per gli agenti passati dalle Ferrovie dello Stato ad altre Amministrazioni statali, e per i quali, dai decreti relativi al passaggio, sia prevista la continuazione dell'iscrizione all'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato, le Amministrazioni suddette praticheranno le relative ritenute e le verseranno all'Opera stessa.

Il contributo annuo complessivo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni, sarà pari a quello che sarebbe versato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato se anche gli agenti passati alle altre Amministrazioni fossero rimasti al suo servizio.

La ripartizione di tale contributo sarà fatta per ogni esercizio proporzionalmente alla somma delle ritenute praticate da ogni Amministrazione agli agenti al proprio servizio e inscritti all'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato.

Detto contributo sarà versato provvisoriamente, con ogni rata di ritenute, nella misura corrispondente ai risultati dell'esercizio precedente, salvo conguaglio in sede di chiusura d'esercizio.

Le disposizioni del presente articolo avranno effetto dalla data del passaggio degli agenti dalle Ferrovie dello Stato all'altra Amministrazione statale.

Art. 8.

A decorrere dall'esercizio 1926-27 il contributo dell'Amministrazione all'Opera di previdenza, di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della legge 7 aprile 1921, n. 370, sarà unicamente commisurato al 9 per mille degli stipendi.

Col bilancio tecnico al 1° luglio 1927 sarà determinato a quanto debba ammontare il patrimonio dell'Opera per costituire la riserva matematica necessaria nell'ipotesi di abolizione del detto contributo. Il contributo stesso, commisurato come al primo comma del presente articolo, continuerà a venir corrisposto fino a tutto l'esercizio durante il quale il patrimonio avrà raggiunto l'ammontare suddetto, e cesserà definitivamente dall'esercizio successivo.

Art. 9.

Per quanto non sia diversamente disposto cogli articoli precedenti, rimangono in vigore le disposizioni attuali riguardanti l'Opera di previdenza.

Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno coordinate in testo unico con quelle precedentemente emanate riguardanti l'Opera di previdenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926. Atti del Governo, registro 245, foglio 119. — FAINI.

Numero di pubblicazione 429.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 191.

Disposizioni in riguardo alla concessione di opere di bonifica e idrauliche ed alla sistemazione dei bacini montani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Visti il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle leggi sulle opere idrauliche, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di introdurre alcuni perfezionamenti ed integrazioni al citato testo unico delle leggi sulle bonificazioni e di meglio regolare le concessioni di opere idrauliche e di sistemazione dei bacini montani, estendendo ad esse le norme che disciplinano le concessioni di opere di bonifica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla esecuzione in concessione delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria e delle opere di sistemazione di bacini montani sono estese le norme vigenti in materia di bonifiche di 1ª categoria, per quanto riguarda il procedimento e la disciplina delle concessioni.

I contributi, da calcolarsi nella misura fissata dalle leggi sulle opere idrauliche e sulle sistemazioni dei bacini montani, saranno però determinati secondo le prescrizioni degli articoli 53 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dall'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e dall'art. 60 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 2.

L'art. 132 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle opere di bonifica, si applica anche agli Enti esecutori di opere idrauliche di 3ª categoria, quando provvedano alla costruzione di impianti idrovori.

Art. 3.

Le opere di bonifica in corso, anche se eseguite in virtù di concessioni perfezionate sotto l'impero di precedenti leggi generali, sono regolate dalle disposizioni del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, limitatamente ai lavori non ancora liquidati al momento della entrata in vigore delle disposizioni stesse.

A tali opere si applica anche il decreto 5 febbraio 1925, n. 166, restando ferma la misura di riparto fra lo Stato, la Provincia e i proprietari interessati, della quota comunale.

Art. 4.

All'art. 160 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, è aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora connessi e coordinati alle opere di bonifica e in dipendenza dell'art. 9 venissero eseguiti lavori di sistemazione dei corsi di acqua di pianura e dei loro bacini montani, la spesa per l'esecuzione dei lavori di sistemazione dei corsi di acqua di pianura è ripartita per 5 sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della Provincia o delle Provincie interessate e quelle per i lavori di sistemazione dei bacini montani è a carico totale dello Stato ».

Art. 5.

Ai componenti delle Commissioni liquidatrici della spesa delle opere di bonifica, spetterà un compenso che dovrà anticiparsi dal concessionario e sarà tenuto in conto nel calcolo della spesa da ripartire.

Tale compenso, da distribuirsi in quote uguali, sarà nel complesso determinato in ragione dell'un per mille fino a cinque milioni di spesa, del 0.50 per mille oltre i cinque milioni fino a dieci milioni di spesa, del 0.25 per la quota di spesa superiore ai dieci milioni.

Della Commissione liquidatrice dovrà sempre far parte un funzionario di ragioneria addetto all'Amministrazione dei lavori pubblici, da designarsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici può nominare rappresentanti del Governo nei Consigli amministrativi dei Consorzi che eseguono opere nelle quali contribuisca lo Stato.

Saranno a carico dei Consorzi le spese e le indennità spettanti ai delegati governativi, nella misura fissata dalla legge per gl'impiegati dello Stato con l'aumento di quattro decimi.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 127. — FAINI.

Numero di pubblicazione 430.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 192.
Istituzione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Grosseto, l'Ispettorato per la Maremma Toscana, con l'incarico di provvedere, salvo le limitazioni di cui all'art. 8 del presente decreto, alla gestione tecnico-amministrativa delle opere attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici ed intese a migliorare le condizioni del territorio compreso tra i corsi d'acqua Fine e Chiarone con i rispettivi bacini imbriferi e quelli intermedi, sino alla linea displuviale appenninica.

Il territorio della provincia di Grosseto è incluso per intero nel compartimento dell'Ispettorato.

Art. 2.

L'Ispettorato è diretto da un funzionario dello Stato, nominato per decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

La funzione di capo dell'Ispettorato è incompatibile con qualsiasi altra carica od ufficio pubblico od amministrativo.

Il capo dell'Ispettorato rappresenta il Ministro per i lavori pubblici, dal quale direttamente dipende ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli col presente decreto.

Il capo dell'Ispettorato assume la rappresentanza giuridica del Ministro per i lavori pubblici di fronte ai terzi e in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.

Art. 3.

L'Ispettorato è costituito da un ufficio amministrativo e da una sezione di ragioneria, diretti rispettivamente da un funzionario amministrativo di grado 6°, appartenente al Ministero dei lavori pubblici, e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore all'8°, nominato dal Ministero delle finanze.

Il capo dell'ufficio amministrativo sostituisce nella direzione dell'Ispettorato il titolare precariamente assente.

Durante l'incarico, il capo dell'Ispettorato, l'ispettore superiore del Genio civile, addetto al Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 5 del presente decreto e i funzionari preposti all'ufficio amministrativo ed alla sezione di ragioneria, sono surrogati nel ruolo con le garanzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Art. 4.

Dall'Ispettorato dipendono, per quanto abbia attinenza con le materie ad esso attribuite, gli uffici del Genio civile compresi interamente o parzialmente nel territorio del compartimento.

Art. 5.

Il capo dell'Ispettorato è assistito da un Comitato tecnico-amministrativo da lui presieduto e di cui fanno inoltre parte un ispettore superiore del Genio civile, il capo dell'ufficio amministrativo dell'Ispettorato, gl'ingegneri capi del Genio civile delle Provincie comprese in tutto o in parte nel compartimento, un ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l'economia nazionale, un rappresentante dell'Avvocatura erariale, designato dall'avvocato generale erariale, l'intendente di finanza di Grosseto o un suo delegato. il capo della sezione idrografica del Genio civile avente giurisdizione nel compartimento, il funzionario preposto alla sezione di ragioneria dell'Ispettorato, un esperto in materia idraulico-agraria ed uno in materia igienico-sanitaria, scelti ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici.

Possono essere aggregati, di volta in volta, al Comitato tecnico-amministrativo rappresentanti dei dicasteri militari, per la trattazione di affari che interessino la difesa nazionale.

Il presidente del Comitato tecnico-amministrativo ha facoltà di consultare, per la trattazione di speciali problemi, tecnici e studiosi, anche non appartenenti alla Regia amministrazione.

In assenza del presidente, il Comitato è presieduto dal

funzionario più anziano appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non inferiore all'8°.

Le adunanze del Comitato tecnico-amministrativo sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri.

Art. 6.

Il capo dell'Ispettorato e l'ispettore superiore del Genio civile addetto all'Istituto fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alle adunanze del quale intervengono per invito.

L'ispettore superiore predetto disimpegna, nei confini del compartimento dell'Ispettorato, le attribuzioni assegnate dalle vigenti norme agli ispettori superiori di circolo del Genio civile.

Art. 7.

Nei limiti del territorio assegnato all'Ispettorato il Comitato tecnico-amministrativo locale ha, salve le eccezioni contenute nel comma seguente, le funzioni ed attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici competenti per materia, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.

Le questioni ed i progetti di massima e quelli esecutivi di notevole complessità, che non rientrino nei piani generali già approvati, debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il tramite dell'Amministrazione centrale.

I progetti che interessino, oltre quello dell'Ispettorato, i territori contermini, debbono essere in ogni caso esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi di urgenza e per l'esame di progetti che non superino l'importo di L. 1,000,000, il Comitato tecnico-amministrativo può essere costituito dai soli membri residenti in Grosseto.

Quando il capo dell'Ispettorato non intenda conformarsi al parere del Comitato tecnico-amministrativo, deve trasmettere gli atti al Ministro per i lavori pubblici che decide, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il capo dell'Ispettorato, in conformità dei piani di massima approvati e dei riparti annuali dei lavori, da sottoporre nel trimestre precedente all'inizio di ciascun esercizio finanziario alla preventiva ammissione del Ministro per i lavori pubblici, provvede alla gestione di tutti i servizi e lavori di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e che si eseguono nel compartimento, in tutto o in parte, sia per disposizione diretta come per disposizione del Ministero dei lavori pubblici; fatta eccezione dei servizi dipendenti da terremoti e di quelli riflettenti le ferrovie, le tramvie e i trasporti automobilistici, degli affari riguardanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche, la conduzione della energia elettrica, l'utilizzazione dei combustibili fossili nazionali per la produzione dell'energia elettrica o l'occupazione di spiagge marittime.

L'Ispettorato si pronunzia sulle domande di derivazione e di utilizzazione di acque pubbliche, dopochè sia stata esaurita la prescritta istruttoria e invia quindi gli atti al Ministero.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, possono essere affidate all'Ispettorato altre attribuzioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, e, previo concerto con i Ministri interessati, attribuzioni di altri dicasteri.

Art. 9.

Il capo dell'Ispettorato, sotto la sua personale responsabilità, approva i progetti che abbiano avuto il voto favorevole del Comitato tecnico-amministrativo, appalta le opere, impegna le spese e ordina l'esecuzione dei lavori e delle provviste che non oltrepassino, a base di stima, comprese le somme a disposizione, l'importo di L. 3,000,000, per gli appalti da indire mediante asta pubblica o licitazione privata, e di L. 1,500,000 per lavori e provviste da affidare a trattativa privata o da eseguire in economia.

Gli atti d'impegno e i titoli di spesa debbono essere vistati dal capo della sezione di ragioneria dell'Ispettorato.

Se il visto sia rifiutato e il capo dell'Ispettorato giudichi che l'atto o il titolo di pagamento debba avere corso, impartisce ordine scritto al capo della sezione di ragioneria, che, salvo il caso di eccedenza o di errata imputazione di spesa, è obbligato ad ottemperarvi, trasmettendo alla Corte dei conti, insieme col provvedimento, l'ordine ricevuto.

Il capo dell'Ispettorato ha facoltà di concludere e di approvare previo parere del Comitato tecnico-amministrativo nei casi previsti, transazioni relative ai lavori, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga non superi L. 200,000, concorrendo a formare tale somma le transazioni già intervenute sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

Non si applicano, per i provvedimenti dell'Ispettorato, le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato in parte modificate dal R. decreto 7 maggio 1925, n. 646, quando gli affari abbiano riportato l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato tecnico-amministrativo, o quando, verificatasi la circostanza di cui all'art. 7 ultimo comma, il Ministero dei lavori pubblici abbia deciso in senso favorevole.

Il parere del Consiglio di Stato, ove si renda necessario, deve essere richiesto pel tramite dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 10.

L'Ispettorato, per la concessione delle opere pubbliche compie l'istruttoria preliminare e provvede, se occorra, anche alla redazione dei capitolati e degli schemi di convenzione.

I pareri del Consiglio di Stato e del Ministero delle finanze sulle domande di concessione, sono promossi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, alla quale sono anche riservati i definitivi provvedimenti.

All'Ispettorato spetta di provvedere alla vigilanza tecnica e amministrativa sulle opere concesse, di approvare con proprio decreto le modificazioni ai progetti a base di concessione di carattere non sostanziale e che non importino aumento nella spesa, di accordare proroghe non oltre l'anno per l'esecuzione delle opere, di disporre le operazioni di collaudo e di approvare le liquidazioni parziali e definitive.

Le stesse disposizioni, in quanto applicabili, vigono anche per le opere eseguite da Enti speciali col concorso dello Stato nella spesa.

Art. 11.

L'Ispettorato istruisce le domande per il riconoscimento dei caratteri e della obbligatorietà delle opere, per la determinazione di perimetri, per l'approvazione di piani economici, e le domande di contributi, concorsi e sussidi per opere eseguite da Enti locali e da privati.

I provvedimenti definitivi sono però riservati al Ministero dei lavori pubblici.

Per le opere che debbano essere eseguite da Enti locali e che sieno, con specifica indicazione, autorizzate o elencate da leggi speciali o da decreti emanati in esecuzione di leggi, i contributi o i concorsi governativi sono concessi dall'Ispettorato quando l'importo complessivo della spesa da porre a carico dell'Erario non superi L. 1,000,000.

Art. 12.

L'Ispettorato esercita sui consorzi amministrativi l'attività di cui all'art. 14 lettere *f*), *g*), *h*), della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3228, nei limiti della competenza per materia.

Art. 13.

Presso l'Ispettorato può essere istituito un servizio per i contratti.

Le funzioni di ufficiale rogante a norma e per gli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere attribuite al capo di una sezione amministrativa dell'Ispettorato e, in caso di assenza o di impedimento di questo, ad altro funzionario di grado non inferiore al 9° da nominarsi con decreto del capo dell'Istituto.

Il capo dell'Ispettorato può delegare ad un funzionario dipendente la facoltà di stipulare i contratti di competenza dell'ufficio medesimo, a norma dell'art. 94 del regolamento suddetto.

Art. 14.

Per le opere affidate alla gestione dell'Ispettorato sono istituite distinte voci di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono anticipati al capo dell'Ispettorato con mandati tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nel compartimento, a seconda delle necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti il capo dell'Ispettorato può emettere ordinativi intestandoli ai dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali, di volta in volta, ne renderanno conto.

Delle spese eseguite il capo dell'Ispettorato dà ragione alla fine di ogni semestre alla Corte dei conti, previo controllo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

I conti stessi debbono essere firmati anche dal capo della sezione di ragioneria dell'Ispettorato, il quale risponde della loro regolarità.

I Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri sulla gestione dell'Ispettorato.

Art. 15.

Il personale di ruolo occorrente per la costituzione degli uffici dell'Ispettorato è distaccato dalle Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze.

Il capo dell'Ispettorato può assumere per necessità transitorie personale straordinario di qualunque categoria, in analogia al disposto del R. decreto 9 aprile 1925, n. 416.

Le condizioni di assunzioni del personale straordinario amministrativo contabile e d'ordine sono stabilite in relazione a quelle rispettivamente fissate per l'assunzione degli ingegneri, dei geometri e degli assistenti.

Il capo dell'Ispettorato ha alla sua dipendenza tutto il personale distaccato e transitoriamente assunto.

Art. 16.

Per compensare l'intensificazione di lavoro e la maggiore produttività del personale addetto all'Ispettorato, si provvede col fondo stanziato annualmente in base al disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173.

Le norme per i compensi sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Il servizio prestato lodevolmente presso l'Ispettorato costituisce titolo di merito per l'avanzamento nella carriera.

Il capo dell'Ispettorato fa parte del Consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli amministrativi e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione per il personale del Genio civile e interviene con voto deliberativo alle riunioni nelle quali per promozioni od altro debba essere esaminata la posizione dei funzionari dipendenti.

Art. 17.

Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed agli esperti di cui all'art. 5, comma 4°, sono corrisposti, quando debbano recarsi fuori della loro residenza abituale, le indennità di viaggio e di soggiorno competenti agli ispettori superiori del Genio civile.

Art. 18.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze è determinata annualmente, in base a fabbisogno motivato, per l'Ispettorato, la somma che deve essere impiegata per retribuire il personale fuori ruolo ed il personale straordinario, per corrispondere le indennità di missione e di trasferta, per far fonte a tutte le altre spese per costruzione, manutenzione e fitto di locali, per autoveicoli e pel funzionamento in genere di tutti i servizi tecnici, amministrativi e contabili.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici sarà determinata la data sotto la quale l'Ispettorato comincerà a funzionare e correlativamente sarà determinata la data di limitazione dell'attività del circolo di ispezione del Genio civile di Firenze.

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con successivo decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, tutte le norme complementari, integrative e di esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 129. — FAINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1926.

Facoltà di emettere assegni circolari al Credito Meridionale di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul regime degli assegni circolari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

E' concesso al Credito meridionale di Napoli la facoltà di emettere assegni circolari, ai termini del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 11 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1926.
Facoltà di emettere assegni circolari al Credito toscano di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul regime degli assegni circolari;
Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

E' concessa al Credito toscano di Firenze la facoltà di emettere assegni circolari, ai termini del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 11 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1926.
Modificazione dei saggi d'interesse dei buoni del Tesoro ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568;
Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1925, che modifica gli interessi dei buoni ordinari;

Decreta:

A partire dal 15 febbraio e fino a nuova disposizione, l'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:
Per i buoni con scadenza da tre a cinque mesi nella misura di L. 4,75 per cento in ragione annua;
Per i buoni con scadenza da sei a otto mesi nella misura di L. 5,25 per cento in ragione annua;
Per i buoni con scadenza da nove a dodici mesi nella misura di L. 5,50 per cento in ragione annua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 febbraio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1926.
Espropriazione del piroscafo « Eneo ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231;
Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 844, determinante, in applicazione dell'articolo anzidetto, le norme per la espropriazione dei piroscafi addetti alle linee di navigazione sovvenzionate;
Vista la domanda presentata in data 5 febbraio 1926 dalla Società anonima di navigazione « San Marco » assuntrice delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo III (Venezia) in forza di convenzione in data 18 dicembre 1925 approvata con decreto Ministeriale dell'11 gennaio 1926, domanda diretta ad ottenere la espropriazione del piroscafo « Eneo » della Società anonima di navigazione marittima « Costiera », sedente in Fiume, per adibirlo alla linea Venezia-Pola-Abbazia-Fiume;
Riconosciuta la opportunità nell'interesse del pubblico servizio assunto dalla Società anonima di navigazione « San Marco » di accogliere la domanda predetta perchè il piroscafo « Eneo » era già adibito alla linea Venezia-Pola-Abbazia-Fiume, contemplata dalla convenzione 18 marzo 1923, allegato *Q* al R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045;

Decreta:

E' autorizzata l'espropriazione del piroscafo « Eneo » della Società anonima di navigazione marittima « Costiera » sedente in Fiume, della stazza lorda di tonnellate 749.90 e varato nell'anno 1896.
Dalla data della pubblicazione del presente decreto gli eventuali diritti dei terzi, esperibili sul piroscafo stesso, non potranno più farsi valere sul medesimo, ma sul prezzo che verrà ad esso attribuito o d'accordo fra le parti o dal Collegio peritale prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231.
La pubblicazione avrà luogo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925.
Modificazioni delle condizioni per il trasporto delle ceneri di piriti sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, l'indicazione delle stazioni destinatarie nella serie *B* della tariffa eccezionale n. 136 P. V. è così sostituita: « Tutte le stazioni delle linee dello Stato ».

Nel volume II delle Condizioni e tariffe suddette è soppressa la classe per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate per le voci seguenti della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità:

Avanzi di piriti di ferro (ceneri);
Ceneri di piriti di ferro;
Pirite marziale o di ferro (ceneri di).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925.
Modificazioni da introdurre nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella « Nomenclatura e classificazione della cose a piccola velocità » (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La voce « Farina fossile, vedi Silice non cristallizzata » è sostituita dalla seguente:
« Farina fossile.... 60 63 68 — — ».
« In questa voce si intendono compresi anche i miscugli di farina fossile con altre terre silicee ».

b) La voce « Mattoni: *f*) di farina fossile ovvero di silice » e la relativa classificazione sono soppresse.

c) È aggiunta la voce:
« Farina fossile (mattoni di).... 58 61 66 — — ».

d) La voce: « Silice: *b*) non cristallizzata:
1. in polvere ruvida al tatto (farina fossile).... 71 — 79 80 —;
2. in polvere fina (terra colorante, ecc.).... 60 62 66 — — » è così modificata:
« Silice: *b*) non cristallizzata:
1. in pezzi (zolle) e polvere, come proviene dalle cave 68 — 75 — —;
2. in polvere fina e cioè macinata o abburattata.... 64 68 72 — —;
3. in mattoni o in panetti.... 62 66 70 — — ».

e) Nelle voci « Terra d'infusori » e « Terra di S. Fiora » il rimando « vedi Silice non cristallizzata » è sostituito da quello « vedi Farina fossile ».

f) È aggiunta la voce « Terra tufacea di Rapolano, vedi Silice non cristallizzata ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925.
Tassazione per il trasporto del bestiame sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, il prezzo delle serie *A*, *B* e *C* della tariffa ordinaria n. 4 G. V. per ogni capo di bestiame in più degli otto caricato nello stesso carro e per ogni chilometro, il prezzo della serie *D* della tariffa medesima per ogni capo in più dei dieci e per ogni chilometro, nonchè quelle della tariffa eccezionale n. 27 G. V. per ogni capo in più dei dieci e per ogni chilometro, sono annullati e sostituiti dai seguenti:

	Da 1 a 200 km.	Da 201 a 400 km.	Da 401 a 500 km.	Da 501 a 600 km.	Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.
Tariffa ordin. n. 4 G. V.:									
Serie *A*.	0,02	0,017	0,016	0,016	0,015	0,014	0,013	0,012	0,01
	4,00	7,40	9,00	10,60	12,10	13,50	14,80	16,00	—
Serie *B*.	0,015	0,014	0,013	0,013	0,012	0,012	0,0[illegible]	0,01	0,009
	3,00	5,80	7,10	8,40	9,60	10,80	11,90	12,90	—
Serie *C*.	0,01	0,009	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
	2,00	3,80	4,70	5,60	6,40	[illegible],20	8,00	8,80	—
Serie *D*.	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
	1,00	1,80	2,20	2,60	3,00	3,40	3,80	4,20	—
Tariffa, ecc. n. 27 G. V.	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	0,80	1,60	1,90	2,20	2,50	2,80	3,10	3,40	—

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 20 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero, durante la 2ª quindicina di ottobre 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni di opere complete).		
			. . . .		
			II. — Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera).		
20192	91134	Alvarez Quintero S. F. - Motta Luigi - Beccari G.	« Il mondo è un fazzoletto » - Commedia in 3 atti. Traduzione dallo spagnuolo di L. Motta e G. Beccari	Società Italiana degli Autori	Inedita. — Mai rappresentata
			III. — Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
20194	91179	Buccafusca Stefano	« Estasi » - Composizione musicale	Buccafusca Stefano	Inedita. - Eseguita la 1º volta al Teatro Mastrojeni di Messina il 18-2-1925
20193	91171	Marzi Guglielmo	« Inno degli avieri » - Composizione musicale su versi dello stesso	Marzi Guglielmo	20-9-1925
			IV. — Opere cinematografiche (film).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
			. . . .		

Rom, 17 novembre 1925.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 21 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero, durante la 1ª quindicina di novembre 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPEEA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete).		
20196	91270	Monleone Domenico	« Fauvette » - Opera in tre atti e 4 quadri per canto e piano - Musica di Domenico Monleone su libretto di G. Monleone	Sonzogno (Casa Musicale Milano)	Inedita. — Mai rappresentata
20198	91371	Sbavaglia Musceleann Sebastiana	« S. E. il Capriccio » - Operetta in 3 atti.	Sbavaglia Musceleann Sebastiana	Inedita — Mai rappresentata
			II. — Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera).		
20199	91373	Perini Gina	« Cinire » - Operetta - Libretto	Perini Gina	Inedita. — Mai rappresentata
20195	91269	Rossato Arturo	« Don Giovanni » - Tragedia in 4 atti - Libretto, per la musica di F. L. Lattuada	Sonzogno (Casa Musicale Milano)	Inedita — Mai rappresentata
			III. — Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche (film).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
20200	91387	Doria Luciano	« Beatrice Cenci » - Mimodramma in 5 atti e un prologo	Doria Luciano	Inedito — Mai rappresentato
20197	91330	Volpe Mario - Cosentino Riccardo	« La cantata dei pastori » ovvero « La novella del presepe » - Mimodramma.	« Astra Film »	Inedito — Mai eseguito

Roma, 15 dicembre 1925.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 22 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di novembre 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
			. . . .		
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
20201	91411	Marischka Granishstätten - Macchi Gustavo	« L'Orloff » - Operetta in 3 atti. Libretto - Traduzione dal tedesco di G. Macchi.	Castelli Cesare - Editore	Inedita. — Mai rappresentata in Italia
20202	91460	Orsini Giovanni	« Fammi sognare » - Dramma	Orsini Giovanni	Inedito. — Mai rappresentato
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
			. . . .		
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 15 dicembre 1925.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 23 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di dicembre 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
20203	91521	Costa Mario	« Mimì Pompon » - Operetta in tre atti su libretto di G. Adami. — Spartito per canto e pianoforte.	Lombardo Carlo Casa editrice musicale.	Ottobre 1925. - Rappresentata la prima volta al Teatro Lirico di Milano il 23-10-1925.
20217	91600	Italos (1)	« La govèrnatrice » - Operetta in tre atti. — Partitura d'orchestra su libretto di A. Rossato.	Sonzogno (Casa musicale.	Inedita - Mai rappresentata.
20210	91544	Liberati Ermete	« La dame di Montmartre » - Operetta in tre atti per piano e canto.	Lombardo Carlo — Casa editrice	Luglio 1925. - Rappresentata la prima volta al Diana di Milano nel luglio 1925.
20207	91541	Passaro Giovanni	« Il capriccio di Ninì » - Operetta in tre atti.	Passaro Giovanni	Inedita - Mai rappresentata.
20208	91542	Passaro Giovanni	« Il marchese di Letorière o il Marcqese galante » - Operetta in tre atti.	Detto	Inedita - Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
20204	91534	Adami Giuseppe	« Mimì Pompon » - Operetta. — Libretto.	Lombardo Carlo Casa editrice musicale	Inedita - Rappresentata la prima volta al Teatro Lirico di Milano il 23-10-1925.
20209	91543	Feydeau G. Lombardo Carlo	« La dame di Montmartre » Operetta in tre atti. Libretto. — Riduzione di C. Lombardo.	Detto	Inedita - Rappresentata la prima volta al Diana di Milano nel luglio 1925.
20211	91584	Reggio Emilio	« Il Paradiso » - Operetta. — Libretto tratto dalla commedia di Hennequin Carrè Billeaud. Traduzione e riduzione di Emilio Reggio.	Detto	Inedita - Rappresentata la prima volta in Milano al Teatro Fossati l'11-10-1924.
20216	91599	Rossato Arturo	« La governatrice » - Operetta in tre atti. — Libretto per la musica di Italos.	Sonsogno. Casa musicale	Inedita - Mai rappresentata.
20215	91598	Zorzi Silvio	« Krishna » - Mistero in un prologo, tre atti, un epilogo.	Zorzi Silvio	27-9-1925 - Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
20213	91588	Alegi Gildo	« Sospiri lontani » - Composizione musicale su versi di A. Biggi.	Alegi Gildo Biggi Arduino	25-10-1925.
20205	91535	Bona Francesco	« Marcia Italia » - Composizione musicale.	Bona Francesco	Inedita - Mai eseguita.

(1) Pseudonimo di Pietro Ostali.

Numero d'iscrizione del registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
20206	91539	Lascaraky Fernando	« Ne' gema » - (Stella) Composizione musicale su versi di Luigi Checchi.	Lascaraky Fernando	12-8-1925 - Eseguita la prima volta al Cinema Diana in Roma il 3-8-1925.
20212	91585	Zardini Arturo	« Canti friuliani » - su parole di diversi autori. — Album di 27 canti numerati progressivamente.	Montico Camillo - Ditta	20-8-1925 - Eseguita la prima volta il 15-12-1922.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
20214	91589	Stroppa Francesco	« Gli acciaiuoli » - Mimodramma.	Stroppa Francesco	Inedita - Mai rappresentata.

Roma, gennaio 1925.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo di cauzione.

Il liquidatore della gestione italiana della Compagnia di assicurazioni « L'Eveil » di Parigi, ha, in seguito all'avvenuto deposito del bilancio presuntivo di liquidazione (trascritto il 7 febbraio 1924 presso la cancelleria del Tribunale di Milano, al n. 907 del registro d'ordine, al n. 12584 del registro società, volume 449, fascicolo 118), richiesto lo svincolo parziale della cauzione costituita dalla società medesima a garanzia degli assicurati contro i danni per contratti compresi nel portafoglio italiano.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo, per mancata inclusione nella distinta dei creditori allegata al predetto bilancio o per altra ragione, a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, entro il termine massimo di giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 26 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: G. Calamani.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 32

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	91 49	Belgio	112 78
Londra	120 51	Olanda	9 95
Svizzera	477 24	Pesos oro (argentino)	22 80
Spagna	349 82	Pesos carta (argent.)	10 03
Berlino	5 90	New-York	24 78
Vienna (Shilling)	3 49	Belgrado	43 85
Praga	73 50	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 65	Russia	127 487
Dollaro canadese	24 737	Oro	478 14

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 20
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 488 — Data della ricevuta: 3 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Costa Luigia fu Alessandro, vedova Peviani Giuseppe per conto altrui — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 9175 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2207 — Data della ricevuta: 23 novembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Pistolini Emilio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 31.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3571 — Data della ricevuta: 5 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Aprea Pasquale di Raffaele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3572 — Data della ricevuta: 5 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Aprea Camillo fu Angelo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 36-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 611 — Data del certificato di deposito: 13 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione Regia tesoreria provinciale di Verona — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Bertoldi Federico di Annibale — Certificato di deposito: Consolidato 3.50 % (1906) — Capitale L. 500 con decorenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 15 al 21 febbraio 1926 è stata fissata in L. 479 rappresentanti 100 dazio nominale e 379 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a professore non stabile per le cattedre di zootecnia ed ezoognosia e di industrie agrarie presso l'Istituto superiore agrario di Portici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;
Visto il R decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari, fra gli istituti stessi:
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762:
Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alle cattedre seguenti nell'Istituto superiore agrario di Portici:

1° Zootecnia ed ezoognosia;
2° Industrie agrarie.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali comunque appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.